



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Master

in

*“Nuove strategie di analisi previsionale e della mediazione nell’epoca
del mutamento globale. Il nuovo rapporto tra società e stato”*

MARMO: RISORSA O CONFLITTO? IL CASO DELLE CAVE DI CARRARA

Candidato

Dott.^{ssa} Valeria Tramonti

Relatore

Chiar.^{mo} Prof. Stefano Mazzocchi

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

PREMESSA

La presente tesi di master in Diritto dell'ambiente esamina la disciplina dell'attività estrattiva delle cave di marmo di Carrara in relazione alle norme a difesa dell'ambiente e del paesaggio, con una particolare attenzione all'area protetta del Parco delle Alpi Apuane, in un'ottica di necessaria, ma non facilmente raggiungibile, conciliazione tra interessi diversi afferenti ad uno stesso territorio.

INDICE

1. Il parco regionale delle Alpi Apuane e le cave di marmo di Carrara.....	pag. 3
2. Il bene-cava.....	pag. 7
3. I precedenti storici dell'attività estrattiva.....	pag. 20
4. La nuova Legge Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35.....	pag. 22
5. L'impatto ambientale e il Piano di Indirizzo Territoriale.....	pag. 36
6. Conclusioni.....	pag. 44
Bibliografia	pag. 47

1. Il parco regionale delle Alpi Apuane e le cave di marmo di Carrara ¹

Non sono frequenti in Italia e in Europa i luoghi che possono vantare - come le Alpi Apuane - un patrimonio naturale così straordinariamente ricco di paesaggi, di ambienti e di emergenze naturalistiche. Non sono soltanto la flora e la fauna, comunque abbondanti di specie endemiche, ma pure le rocce, i minerali, i fossili, le strutture tettoniche, le forme superficiali e profonde della Terra, a fornire elementi inconsueti, vari e diffusi di valore ambientale. Le Alpi Apuane sono un complesso orografico di grande suggestione scenica, per l'imponenza della catena principale e l'enorme energia del rilievo, che si accompagna a una morfologia assai aspra e spoglia di creste, torrioni e pareti carbonatiche, con valli altrimenti profonde e straordinariamente ricche di acqua. Il paesaggio fisico della dorsale centrale, così duro e tagliente, contrasta nettamente con i crinali dolci ed ondulati del vicino Appennino settentrionale.

Le Alpi Apuane devono buona parte della loro notorietà alla bellezza dei propri marmi e ai profondi abissi e alle grandi cavità del sottosuolo carsico.

Le cave sono luoghi dove da molti secoli avviene l'escavazione e la lavorazione del marmo e possono essere di due tipi: chiuse e a cielo aperto. Per il modo con il quale viene prelevato il marmo, la profondità di prospettiva delle pareti bianche, gli ampi spazi, la precisione simmetrica dei gradoni, i piani di lavorazione sembrano gradinate di anfiteatri. L'estrazione del marmo in cava è stato un continuo divenire di documenti vivi e drammatici attraverso i secoli, dai primitivi cunei di legno, al sistema della tagliata dei romani, al rivoluzionario filo elicoidale, all'attuale filo diamantato, tanto veloce quanto pericoloso, tra gli anfratti delle cave e i candidi e scoscesi ravaneti sono conservati gli eroismi, le fatiche, i sacrifici dei cavaatori che con tenacia e capacità continuano ancora oggi a demolire queste montagne tagliandole, frantumandole e smontandole pezzo a pezzo, in piccoli blocchi per poi inviarli nel mondo.

¹ Riferimenti assunti dal sito ufficiale di Legambiente Carrara.

Estratto fin dai tempi dei Romani, plasmato da Michelangelo per *La Pietà* e trasformato in sculture, facciate e palazzi sparsi in giro per i continenti, oggi l'oro delle Apuane vive uno dei suoi momenti più difficili. Se il valore della materia rimane indiscusso, il prezzo da pagare per ottenerla appare sempre più alto. Il Parco delle Alpi Apuane, una delle più grandi riserve naturali della Toscana, promosso Geoparco Unesco nel 2011, deve convivere con attività estrattive che ne ledono l'integrità.

Le Alpi Apuane nei secoli hanno visto modificare profondamente i propri tratti, alcune cime si sono abbassate di decine di metri, altre sono state letteralmente mangiate da ritmi di escavazione sempre più serrati. Per le associazioni ambientaliste quello che si sta consumando nella zona è uno scempio, una rapina che trasforma il paesaggio in un simbolo di distruzione.

Solo nella zona di Carrara ci sono circa 80 cave di marmo, distribuite nei quattro bacini estrattivi della città; è di fronte agli occhi di tutti che esistono problematiche ambientali e criticità legate all'escavazione: dall'evidente impatto visivo al rischio frane, fino al pericolo che le sorgenti vengano intorbidite a causa della marmettola, la polvere di marmo prodotta con il taglio dei blocchi.

Ospitando le cave di marmo all'interno del loro territorio, le Alpi Apuane, conosciute, nel mondo, come "il giardino d'Europa", vengono invece chiamate da chi abita in questo territorio "le montagne che scompaiono", perché questo ambiente, anzi che essere tutelato, continua a fare i conti con un'attività che svuota, frantuma, spacca le montagne. Al punto da trasformare il paesaggio da un giorno all'altro.

Negli ultimi venti anni, in questo territorio si è scavato più che in duemila anni di storia delle cave, con il risultato che la modificazione morfologica del territorio apuano è paragonabile a quella avvenuta in un'era geologica. In termini di volumi estratti, si stima che per ogni tonnellata di marmo in blocchi vengono distrutte dieci tonnellate di montagna. Un'attività che ogni anno "mangia" 5 milioni di tonnellate di vette. Causando distruzione parziale o totale di grotte, diminuzione dei bacini idrogeologici.

Da una parte, ci sono gli interessi imprenditoriali, dall'altra le ragioni di tutela ambientale; in mezzo il piano paesaggistico appena approvato ("un buon equilibrio tra salvaguardia del paesaggio e sviluppo delle attività economiche", per il governatore della Toscana Enrico Rossi, "lo skyline delle Alpi a questo punto è al sicuro"), ma criticato da chi da tempo denuncia la devastazione delle attività di escavazione.

Escavazioni al passo della Focolaccia, al di sopra dei 1.500 m/slmn; cave che invadono o nei pressi di doline, cavità carsiche, circhi glaciali, zone Sic e Zps; attività che interessano anche il Monte Corchia, con Cava Tavolini e Cava Piastraio, e dove non si cava più in superficie è stato intaccato il crinale e si scava in galleria. Le attività estrattive, denunciano le associazioni, hanno modificato e deturpato la valle del Solco di Equi e non si salvano le pendici della parete nord del Pizzo d'Uccello; nella Valle glaciale di Orto di Donna-Serenaia le cave segnano irrimediabilmente le montagne.

Oltre alla distruzione delle montagne, ogni volta che si verifica una pioggia consistente l'acqua dei corsi d'acqua provinciali si tinge di bianco: colpa dell'immissione nel sistema carsico della polvere di taglio dei marmi (la marmettola) delle cave a monte che, dilavata dai piazzali di lavorazione, viene trasportata, insieme con gli oli esausti utilizzati dalle macchine da taglio, fino nei torrenti. L'accumulo dei materiali va a modificare i percorsi interni delle montagne.

Di fronte di questa situazione, denunciata da associazioni e cittadini, il nuovo piano paesaggistico della Regione Toscana che, secondo il presidente del Parco Regionale Alpi Apuane Alberto Putamorsi "ha messo sotto tutela le apuane sopra i 1200 metri un passo in avanti che sposta i paletti a favore dell'ambiente pur consentendo l'attività estrattiva e che, soprattutto, inserisce il concetto di filiera corta affinché il materiale venga poi lavorato in loco garantendo che la ricchezza rimanga sul territorio".

Meno ottimiste le associazioni che ritengono che il nuovo piano paesaggistico contenga una serie di deroghe che lo rendono inefficace a contrastare il fenomeno. Nel bacino di Orto di Donna e Val Serenaia si potrà continuare lo scavo, fino a 1.600 mt di altezza; si consente l'escavazione anche nell'Altissimo, il monte di Michelangelo.

E poi si apre la strada a nuove cave contemplando la riapertura di quelle dismesse; nel Corchia l'ampliamento delle attività estrattive esistenti, anche al di fuori del perimetro autorizzato, è consentito in deroga e subordinato all'individuazione di specifiche modalità di coltivazione che riducano al minimo gli impatti sugli elementi della morfologia glaciale.

Secondo il fondatore dell'associazione Pietra Vivente, da anni attiva sul territorio, il nuovo piano paesaggistico è un primo passo importante, perché per la prima volta è stato sollevato il problema di queste montagne in cui produrre significa distruggere, ma troppe le deroghe che consentiranno la permanenza delle cave in alta quota contrariamente alle legge nazionale.

All'interno del Geoparco non dovrebbero esistere cave di questo genere, ma l'ente parco non è di questa opinione ed è sbilanciato dalla parte del mondo imprenditoriale.

Eppure il Presidente del Parco rassicura che le cave attive sono soggette a regole di tutela e salvaguarda diverse rispetto a quelle che si trovano fuori dal Parco. Con questi ritmi di escavazione, scesi di molto negli ultimi anni, nei prossimi mille anni verrà portato via solo il 3% del marmo esistente. Si dovrebbe andare verso un'ulteriore riduzione di queste attività e verso un'escavazione di qualità, ma fatta con ragionevolezza, nei tempi e nei modi dovuti, e puntando su tecnologie sempre meno impattanti".

Posizione in parte sposata anche dalle associazioni, che dichiarano di non essere contrari alla cave, ma di chiedere che si scavi solo il marmo che serve per fini artistici e decorativi, cioè in blocchi : invece in queste cave da 25 anni circa la Regione ha imposto una vecchia normativa per cui dato un numero 100 si può estrarre un 80% di frammenti e un 20% di marmo in blocchi (25% e 75% nel caso delle Apuane).

La devastazione della montagna dipende, dunque, da questo rapporto: di quei 5 milioni di tonnellate di montagna esportate da Carrara l'anno, l'80% è detrito che viene lavorato, qui o altrove, per essere ridotto in polvere di marmo utilizzata in vari settori, dalla cosmesi all'industria alimentare.

Infatti, negli ultimi due decenni si è affermata una categoria merceologica trasversale: il detrito di marmo, gli scarti di lavorazione che alimentano i "ravaneti", cioè le discariche minerarie delle Apuane. Polverizzato in carbonato di calcio per «plastiche, gomme, pneumatici, isolanti, vernici, colle, prodotti chimici, farmaceutici...» Per dire: 1.500 tonnellate l'anno vanno nei dentifrici venduti in Italia.

Il marmo, in un modo o nell'altro, continua a essere estratto e a essere venduto a peso d'oro. Oggi però conviene molto di più far lavorare la materia all'estero, dove la manodopera costa meno. La tendenza è quella di imbarcare su una nave il blocco di marmo grezzo. Negli ultimi anni infatti la crisi ha colpito soprattutto le segherie e i laboratori in piano, che hanno chiuso a dozzine.

2. Il bene-cava

Si è discusso moltissimo, in dottrina e in giurisprudenza, sulla natura delle cave, considerate, ormai quasi univocamente, “beni privati di interesse pubblico”.

Il bene cava è chiaramente scindibile, come evidenziato già da tempo dalla dottrina, in bene fondiario (proprietà terriera) e attività di cava (impresa) allorché al primo viene impressa una destinazione di interesse pubblico: esercizio della cava per assolvere un interesse rilevante per l'economia nazionale.

Il regime speciale del giacimento non incide su quello del suolo, strettamente inteso, sul quale il proprietario può eventualmente continuare ad esercitare le sue facoltà di godimento, che, peraltro, è limitato solo per le caratteristiche particolari del giacimento, ma che può essere del tutto escluso, nel caso in cui l'attività sia svolta da un altro soggetto.

La destinazione impressa al bene consente il passaggio del bene fondiario dalla disponibilità del proprietario al patrimonio indisponibile prima dello Stato, ora della Regione, qualora tale disponibilità sia stata sottratta al proprietario stesso in caso di avocazione, solo allorché la disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'autorità mineraria. Infatti – art. 45, r.d. n. 1443/1927 – è previsto che le cave sono lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo. Questi ha l'obbligo di coltivare la cava poiché con la destinazione del suolo ad attività estrattiva il diritto del proprietario si trasforma in diritto-dovere ad esercitare l'attività di impresa. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, questi può dare la concessione della cava e della torbiera *«in conformità alle norme contenute nel Titolo II del presente decreto in quanto ad esso applicabili»* (n. 1443/1927).

La disponibilità riconosciuta al proprietario è una disponibilità al fine della ricerca, in effetti sarebbe una *«legittimazione riconosciuta ex lege in ragione del peculiare rapporto oggettivamente esistente tra cava e suolo»*.²

² F. FRANCARIO, *Il regime giuridico di cave e torbiere*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 189.

La competenza legislativa concorrente in materia è, com'è noto, stata attribuita alle Regioni, le quali hanno provveduto a legiferare in assenza di una nuova normativa quadro e dunque sulla base di principi desunti dalle vigenti norme statali. Infatti, alla luce del vecchio art. 117 della Costituzione si attribuiva alla Regione la competenza ad emanare norme nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato affinché tali norme non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

Per le stesse materie l'art. 118 stabiliva che spettano alla Regione anche le funzioni amministrative con un parallelismo (ora superato) dunque tra le une e le altre. Infatti, troviamo all'art. 62 del D.P.R. n. 616/1977 che: con le funzioni amministrative relative alla materia cave e torbiere che concernono tutte le attività attinenti alle cave di cui all'art. 2, comma 3, ed al Titolo III del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, al comma 3 dell'art. 62, sono trasferite anche le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e sue modificazioni nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave.

Sappiamo infatti che la proprietà delle cave e delle torbiere è uno strumento per la realizzazione dell'interesse pubblico che, secondo la dottrina, è insito nella sua stessa struttura. Questi beni sono soggetti ad una disciplina pubblicistica perché sono beni funzionalizzati ad un interesse pubblico, beni che hanno una destinazione, pertanto i diritti ad essi relativi sono risolubili, condizionati allo svolgimento effettivo dell'attività estrattiva.

Ma sono beni anche in proprietà privata, nella disponibilità del proprietario, il quale, pur sottoposto agli obblighi che derivano dal fatto che lo sfruttamento della cava risponde ad un interesse pubblico, può esercitare direttamente tale attività ma anche trasferire, iure privato, il diritto a terzi con atto traslativo o costitutivo di un diritto reale (vendita, usufrutto, o altro negozio lecito) e anche dare in affitto le cave, così come stipulare contratti riguardanti la vendita del prodotto dell'estrazione.

D'altra parte ciò si evince dall'espressione dell'art. 45 del R.D. n. 1433/1927: le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. I diritti relativi all'esercizio di cave possono dunque essere oggetto di negozi di diritto privato e dati in concessione solo nel momento in cui i beni, in seguito ad avocazione, diventano pubblici.

Occorre sottolineare sul punto che i beni-cava, come già evidenziato, sono soggetti, oltre che ad una disciplina pubblicistica, anche ad una disciplina strettamente privatistica riferibile alla proprietà privata, evidentemente non applicabile nelle ipotesi di concessione dello sfruttamento di una cava.

Vediamo, infatti, che al proprietario può essere sottratta la coltivazione, già intrapresa, della cava per essere data in concessione, anche se gli sarà corrisposto un indennizzo per le opere effettuate e il materiale già estratto (giacente). Proprietario del terreno coltivabile ad attività estrattiva può essere ovviamente anche un Comune e come tale il bene fa parte del suo patrimonio disponibile, assoggettabile ugualmente alla normativa statale e alle leggi regionali che disciplinano la materia.

L'esercizio di cava – non solo l'inizio dell'attività ma il suo ampliamento o la sua prosecuzione – necessita dell'autorizzazione.

L'autorizzazione (regionale) determina la possibilità di iniziare o continuare ad esercitare l'attività e può contenere anche le modalità di svolgimento della stessa e dunque prevedere la destinazione finale del terreno una volta cessata l'attività di escavazione.

Tali modalità possono essere oggetto di apposita stipula, di una convenzione.

In passato, soprattutto, si è ritenuto che per l'inizio dell'attività fosse necessario anche un atto di concessione edilizia, comunale

Compresenza di interessi pubblici ed evoluzione della disciplina giuridica

I progetti di cava, dal momento che possono incidere in maniera rilevante sul territorio sul quale sono realizzati e consistendo in interventi invasivi, in genere, per l'ambiente circostante, necessitano della VIA (Valutazione Impatto Ambientale).

Le cave di Carrara: cave o miniere?

Le coltivazioni del marmo di Carrara sono chiamate, e sono sempre state chiamate anche in passato, "cave". La distinzione tra cave e miniere è da ricercarsi non tanto nell'identità dell'interesse tutelato, ma soprattutto nella disciplina della ricerca del bene minerario. Le due categorie, pertanto, sono specie diverse di un unico genere di bene giuridico.³

³ Si veda anche sentenza Corte cost. n. 20/1967.

Le cave di marmo di Carrara, sottoposte ad un regime pubblicistico speciale, anche se rientrano in una materia (settore) unitariamente considerata, conservano una disciplina in parte diversa da quella regionale-

L' art.2 del Testo Unico Regione Toscana n.78/1998, con l'evidente intenzione di far rientrare gli agri marmiferi di Carrara, regolati dalla Legge n.104/1995, nell'ambito della disciplina generale prevista per il settore estrattivo, ha inserito il marmo tra i materiali di cava⁴.

La natura delle cave

Si è discusso moltissimo, nella teoria e nella giurisprudenza, sulla natura delle cave e, quasi univocamente, sono state considerate beni privati di interesse pubblico; il proprietario è vincolato ad utilizzare il bene dal momento che la cava è destinata all'attività estrattiva, ma è vincolato, ovvero assoggettato alle limitazioni imposte dal suo regime pubblicistico.

La destinazione del bene, legata al raggiungimento di un fine pubblico, non ne esclude la proprietà privata e comunque l'appartenenza ad un soggetto privato.

Le cave di marmo sono oggetto di attività di impresa che, sia in passato sia attualmente, sono destinate a soddisfare le esigenze di importanti settori dell'edilizia (oltre a scopi puramente artistici).

L'apertura di una cava di marmo non può avvenire "di fatto", perché occorre un'autorizzazione regionale o una concessione; tale attività può essere svolta dietro pagamento di un canone dal proprietario del fondo interessato o dal concessionario.

Mentre le autorizzazioni sono rilasciate ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, le concessioni sono rilasciate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica agli operatori economici in possesso dei requisiti necessari.

⁴ Le cave di marmo cambiano continuamente il paesaggio, ma è soprattutto con l'uso degli esplosivi nella procedura di escavazione che il paesaggio subiva un profondo mutamento, inoltre l'uso degli esplosivi comprometteva seriamente l'ulteriore utilizzazione dei bacini marmiferi. Da lì sorgono i ravaneti, grandi colate ed accumuli di detriti che testimoniano i grossi sprechi di marmo prodotti con le esplosioni. Queste colate di scarti sono attraversate da "vie di arroccamento" grazie alle quali si potevano raggiungere i bacini di estrazione. Agli esplosivi è subentrata la procedura di taglio con il filo elicoidale, oggi sostituito dal filo diamantato, che è capace di affondare nella pietra e tagliare di netto il marmo. La montagna viene così tagliata con precisione, creando paesaggi nuovi, fatti di immense gradinate e pian (piazzi di cava) dove la pietra è tagliata e preparata per il trasporto.

Purtroppo, gli abusi sul nostro territorio nazionali sono stati molti, come aperture di cave e prosecuzioni illegali, con conseguenti sequestri e condanne penali per fermare attività che si svolgono in contesti non adeguati e dunque con rischi, anche gravi, per l'ambiente.

L'attività estrattiva comporta una forte modificazione del paesaggio: intere colline e grandi parti di montagne sono state disboscate o spianate, causando la menomazione dell'ecosistema natura, oltre a smottamenti e frane che hanno provocato, in alcune zone, danni ingentissimi.

Spesso gli interventi del giudice sono serviti e servono a fermare attività già intraprese, che sottendono ad interessi economici molto rilevanti che hanno finito per prevalere sugli interessi ambientali; per questo motivo anche tramite leggi regionali ci si è posti, più che in passato, maggiormente il problema della difesa dell'ambiente.

Ad esempio, è possibile che siano previsti dei costi, a titolo cautelare, per i danni derivanti dall'attività estrattiva e, comunque, un risarcimento a carico di coloro che trasgrediscono le norme previste per essa.

E' sempre più necessario che lo sviluppo e l'incremento di determinate attività non comportino danni irreversibili per l'ambiente e per il territorio ed è necessario che le suddette attività siano sottoposte a controlli molto severi e a normative (anche regionali) rispettose dell'ambiente.

L'attività di cava deve essere consentita in base ad un attento monitoraggio del territorio e quindi resa possibile in seguito ad autorizzazione della Regione o dei Comuni, allorchè ciò sia previsto dalle norme regionali: può accadere, infatti, che la Regione deleghi il suo potere al Comune.

Bisogna ricordare che, soprattutto in passato, si è ritenuto che per lo svolgimento dell'attività estrattiva occorresse non soltanto un'autorizzazione da parte della Regione, ma anche una concessione edilizia da parte del Comune, comportando l'attività di cava una trasformazione del territorio, rientrando nell'attività urbanistica di competenza comunale.

Il caso delle cave di marmo di Carrara

La disciplina speciale degli agri marmiferi di Carrara ha una storia antica di tre secoli.

Il Comune di Carrara ha, infatti, una disciplina mineraria la cui peculiarità risale al periodo preunitario, quando gli agri marmiferi erano regolati dalle leggi estensi: un sistema minerario

adottato dai Duchi di Massa e Carrara e dai loro successori Duchi di Modena (periodo 1751-1852).

Gli agri marmiferi erano diritti inalienabili ed imprescrittibili ed erano dati in concessione ai fini del loro sfruttamento, secondo le regole contenute nell'Editto di Maria Teresa Cybo-Malaspina del 1° febbraio 1751, nelle notificazioni governatorie sui livelli di cava del 14 luglio 1846 e 3 dicembre 1846 e nel Rescritto sovrano di Francesco V, Duca di Modena e Massa, del 25 giugno 1952, che riconosceva la proprietà degli agri ai Comuni.

Potrebbe sembrare che il sistema normativo estense fosse di natura pubblicistica: le cave soggette alla disciplina delle leggi estensi del 1751 ed alle leggi del 1846 erano beni in proprietà perpetua ed inalienabile da attribuire in concessione ai privati per lo sfruttamento, secondo una posizione soggettiva allora ricondotta al diritto di livello perpetuo, trasmissibile e soggetto a decadenza, diversamente dallo schema attuale della concessione, del tutto incompatibile con la nozione del demanio pubblico.⁵

In realtà, anche le norme estensi avevano una chiara impronta privatistica, per la illimitatezza della concessione, per la sua trasmissibilità a seguito di alienazione o successione, per l'onerosità attenuata del canone che non è commisurato al titolo concessorio, ma è solo un atto di ricognizione del diritto di proprietà che il Comune ha sull'agro, per l'impossibilità del Comune di revocare o dichiarare la decadenza delle concessioni al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge ed anche per il fatto che, non essendo espressamente vietato, era sicuramente ammesso l'affitto delle cave in concessione e le occupazioni senza titolo concessorio potevano essere sanate per usucapione.

La caratteristica dell'antica disciplina estense è il diritto soggettivo a intraprendere tentativi di cava solo da parte dei cittadini di Carrara, senza apposita autorizzazione del Comune, senza cioè che questo possa ostacolare tale attività, anche se il suo esercizio è sottoposto ad un procedimento vincolato.

Chi ha compiuto proficuamente il c.d. "assaggio del monte" (la ricerca), col solo limite di non arrecare danno ai vicini, e lo contrassegna con le sue iniziali e lo denuncia al Comune per dargli data certa, nei sei mesi successivi, a pena di decadenza, può fare domanda di concessione livellaria.

⁵ Cfr. Antoniazzi S., La disciplina degli agri marmiferi tra diritto e storia, Torino, 2007.

Il ricercatore, secondo tale disciplina, ha un diritto soggettivo di preferenza per la continuazione dell'escavazione e coltivazione della cava; la concessione, anche se vi è un margine di discrezionalità tecnica del Comune, è comunque un atto dovuto.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti il diritto livellario è un diritto reale⁶ parziario di natura privata che si sostanzia in un'enfiteusi perpetua, senza alcuna previsione di meccanismi di controllo sullo sfruttamento dei beni, senza obbligo di miglioramento del fondo, senza diritto di affrancazione da parte del privato, inquadrabile pertanto nello schema pubblicistico della concessione contratto, dal momento che la proprietà degli agri appartiene al patrimonio indisponibile del Comune.

Il sistema estense rimane in vigore fino alla metà degli anni novanta e la permanenza era giustificata soprattutto dal fatto che non erano stati emanati regolamenti da parte del comune di Carrara, così come previsto dall'art.64 ultimo comma della legge mineraria (R.D.1433/1927) e art.62, lett.c) D.P.R. 616/1977: in questo modo si risolveva il problema attinente al diritto transitorio.

La legge mineraria del 1927, di riordino del settore e di unificazione della disciplina, pur sopprimendo i precedenti regimi minerari, infatti fa un'eccezione soltanto per lo speciale sistema estense, in attesa che il Comune di Carrara adotti il proprio regolamento per adeguarsi alla normativa introdotta.

La legge mineraria viene emanata per superare le differenti regolamentazioni del settore e possiede una forte connotazione pubblicistica.

Si pensa che il legislatore del 1927, lasciando in vita, anche se solo in via transitoria, l'antico sistema estense, ne abbia così sancito la "specialità", dando a questo il modo di rafforzarsi e di non essere modificato dai principi contenuti dalla legge mineraria né da successive norme contenute in leggi che regolano il settore.

⁶ Le cause di caducità della concessione sono dovute al non sfruttamento della cava per oltre un biennio, il mancato pagamento del canone per due anni, alla mancata *recognitio in dominium* dopo 29 anni, l'alienazione della concessione del livello di cava, non preventivamente autorizzata dal comune, anche se in alternativa alla caducità c'è la scelta del comune di chiedere il pagamento di due anni di canone.

Il Comune di Carrara approva finalmente il “Regolamento per la concessione degli agri marmiferi nel Comune di Carrara” con delibera del Consiglio Regionale n.115 del 28 febbraio 1995.

Nello stesso tempo, le Regioni, tra cui la Toscana, provvedevano ad emanare leggi regolanti l’ordinamento delle cave e torbiere attraverso le quali si cominciava a limitare, anche se in modi differenti, l’impatto che le attività minerarie hanno sul territorio, prevedendo una serie di prescrizioni volte a pianificare le attività e a sottoporle ad un regime autorizzatorio anche per la prosecuzione, qualora fossero già in corso.

Purtroppo, però, continuava a permanere, pur in presenza del regolamento, una discrasia tra cave aperte nello stesso territorio sottoposte alla legge mineraria e alle leggi regionali e cave, a queste vicinissime, regolate ancora dal sistema speciale; tra cave sottoposte ad un procedimento antico pubblicistico di concessione e cave autorizzate in disponibilità dell’imprenditore e solo in caso di avocazione date in concessione⁷.

Per superare questa discrasia, stante la indiscussa vigenza delle norme estensi, la Regione Toscana, avvalendosi dei suoi poteri, con la Legge 5 dicembre 1995, n.104 dettava i principi a cui i regolamenti del Comune di Carrara si sarebbe dovuto attenere.⁸

Attraverso questa legge, si vuole operare un significativo raccordo delle norme vigenti regolamentari già emanate con la normativa regionale, ma anche con quella statale mai abrogata.

Il legislatore, nella sua volontà, prevede che anche il diritto speciale estense, in attesa della sua sistemazione attraverso i regolamenti, sia in linea con i nuovi orientamenti normativi in tema di tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle zone c.d. “a rischio”.

Si consente ai Comuni di mantenere una propria autonomia normativa, anche se “incanalata”. Infatti, in conseguenza della normativa regionale contenuta nella Legge 104/1995, il Comune di Carrara, conformandosi ai suoi principi e alle sue previsioni, ha provveduto a modificare il

⁷ La diversità di regolamentazione esisteva già anticamente; lo stesso Michelangelo quando doveva reperire blocchi di marmo, per sfuggire alla normativa di Carrara, si recava nella vicina Pietrasanta.

⁸ L’adozione dei regolamenti provoca la definitiva abrogazione della disciplina preunitaria; ai sensi dell’art.1, comma 2 si prevede che gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile del Comune.

regolamento adottato in precedenza, che è stato approvato nella sua versione definitiva, vigente, con Delibera comunale n.61 del 21 luglio 2005. (si veda apposito paragrafo)

Il regolamento comunale mantiene una sua autonomia, anche se deve coordinarsi con la legge mineraria e le norme regionali.

Un regime speciale che rimane in vigore, in quanto, come ben evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'importante Sentenza 20 novembre 1995, n.488, i regolamenti emanati dai Comuni sono autonomi ed atipici con efficacia analoga a quella delle leggi.

Con la sopra citata sentenza, la Corte, investita, con ricorso sollevato dalla Presidenza del Consiglio, della questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale 104/1995⁹, chiarisce alcuni punti sulla normativa estense.

Secondo la Presidenza del Consiglio, alcune previsioni della suddetta legge risultavano in contrasto con l'art.117 della Costituzione (testo prima della riforma), in quanto vi erano contenute norme di dettaglio e quindi si oltrepassavano i limiti della potestà concorrente riconosciuta alla regione dalla Costituzione in materia di cave, miniere e torbiere e, di conseguenza, il testo normativo era in contrasto con quanto previsto dalla legge statale all'art.64, comma 3, R.D. 1443/1927.

In particolare, i concessionari privati sarebbero stati danneggiati dal fatto che, attraverso la previsione legislativa contenuta nella Legge 104/1995, si introduceva la temporaneità ed onerosità delle concessioni che invece erano, in base al sistema estense, perpetue: in tal modo si veniva ad incidere su diritti reali immobiliari preesistenti disciplinati con normativa speciale risalente alla legislazione preunitaria.

Il giudice, dichiarata "non fondata" la questione di illegittimità costituzionale, chiarisce che devono restare fermi i principi di onerosità e temporaneità delle concessioni.

Il giudice afferma, inoltre, che la legge regionale, nell'ambito di autonomia ad essa riconosciuta, può certamente prevedere regole a cui i Comuni devono uniformarsi per ottenere

⁹ Riapprovata, senza modifiche, dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995, sulla disciplina degli agri marmiferi di Massa e Carrara.

l'approvazione regionale; il Consiglio Regionale ha così un riferimento normativo a cui fare riferimento per la valutazione sull'adozione o meno dei regolamenti adottati dei Comuni.

Quindi, le norme dettate dalla legge regionale, sono per i comuni un onere a cui attenersi nell'adozione dei propri regolamenti.

La Corte evidenzia anche l'incompatibilità della legislazione estense con i principi fissati dalla legge dello Stato.

Nella sentenza, la Corte censura l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui l'art.64, ultimo comma, R.D. 1443/1927¹⁰ avrebbe conservato in vigore la normativa estense¹¹, con il solo limite del coordinamento con la normativa statale e regionale, affidato al potere regolamentare dei comuni interessati al sistema della legge mineraria.

La Corte si discosta dall'interpretazione della Cassazione e mette in evidenza la diversità tra il sistema estense, improntato a schemi privatistici e la disciplina mineraria del 1927 con impronta pubblicistica e si specifica anche l'esigenza che, sebbene alla concessione segua un contratto, il diritto reale di godimento che ne deriva è attribuito con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene i quali si inseriscono nella struttura del diritto, vincolandola indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella funzione di interesse generale a cui la cava è destinata.

La Corte non manca di sottolineare che l'attività economica ed imprenditoriale non è libera, in quanto ordinata a fini di utilità generale ed è sempre più forte l'esigenza di tutelare anche altri interessi rilevanti generali, quali l'ambiente e il territorio con cui ci si deve confrontare nel momento in cui si inizia o si prosegue un'attività di escavazione.

Il quadro normativo, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, è così delineato:

¹⁰ Art. 64. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. Nulla è innovato: a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria [(v.ora, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128)]; b) alle facoltà conferite al Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato; c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

¹¹ Secondo l'orientamento della Cassazione che ritiene vigente la disciplina estense alla luce del prevalente carattere privatistico degli istituti.

- si riconosce che l'art.64 ha mantenuto in vigore la legislazione estense in via transitoria;
- i regolamenti autonomi possono essere emanati dal Comune di Carrara con dei limiti ovvero devono conformarsi alla legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente, facendo riferimento alla legge 1097/1971 a tutela di questi;
- si fa salva per tutta la materia afferente le cave la competenza della Regione ad emanare apposite norme (art.3, comma 3, Legge 104/1995) e nell'ambito della stessa sono legittimi l'art.2 comma 4 e l'art.3 in via transitoria, fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'art.1, che sottopongono la coltivazione delle cave e gli agri marmiferi di Carrara all'autorizzazione comunale.

L'attenzione è sempre più rivolta alla salvaguardia del territorio, contro gli sprechi, e l'attività deve avere vincoli tali da essere compatibile con interessi di rango primario quali l'ambiente ed il paesaggio e con un diritto fondamentale dell'uomo, la salute.

Le cave di Carrara, anche se dotate di antichi privilegi, vanno inserite in un contesto più ampio di governo del territorio, nel quale le attività estrattive, attraverso una propria regolazione, devono trovare la giusta collocazione.

Si deve far presente, comunque, che il Comune di Carrara, nell'emanazione del regolamento, non si è discostato dalle prescrizioni regionali, ma anzi ha assorbito anche quanto previsto dalla normativa statale.

Il regolamento di Carrara (allegato in calce alla presente)

Il regolamento per la concessione degli agri marmiferi nel Comune di Carrara, improntato ad uno spirito prettamente pubblicistico, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.115 del 28 febbraio 1995, ha subito modifiche nel 1999 ed è poi stato approvato nella sua versione definitiva con delibera n.61 del 25 luglio 2005.

All'art.1 si ribadisce che gli agri fanno parte del patrimonio indisponibile e che la loro utilizzazione non deve danneggiare tale patrimonio, che costituisce una forte risorsa per la Regione e per il Comune stesso.

Nonostante l'emanazione del regolamento, alcune regole dell'antico regime estense sono rimaste, come, ad esempio, l'utilizzazione per estrazione di marmo in blocchi.

Si applica, tuttavia, il regime autorizzatorio previsto dal Testo Unico n.78/1998: per la coltivazione delle cave bisogna richiedere il permesso, che viene autorizzato in base a quanto previsto nel citato T.U.; il permesso è temporaneo e dura 12 mesi, rinnovabile una sola volta.

In caso di esito favorevole la domanda di concessione è presentata al Sindaco, ma il rilascio della concessione che è deliberato dal Consiglio Comunale, è subordinato anche al rispetto degli strumenti urbanistici, dei vincoli ambientali e paesaggistici, idrogeologici, previsti dalla legge (L.R. n.104/1995).

È vietato il subaffitto delle cave ed anche le sub concessioni e l'appalto della coltivazione.

La temporaneità è assicurata dalla durata di venti anni, anche se in anticipo sulla scadenza il concessionario può richiedere il rinnovo.

Il regolamento prende in considerazione anche la regolarizzazione di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, gli agri, anche al fine di una loro ricognizione (art.14); i denunzianti che sono già titolari di concessioni rilasciate in passato, sotto il regime di precedenti legislazioni, devono chiedere il rinnovo della propria concessione, secondo le condizioni poste dal regolamento.

Lo speciale regolamento comunale esprime sicuramente, in armonia con l'orientamento attuale, la forza normativa che l'ente possiede in riferimento ad interessi forti del proprio territorio, ma, proprio perché interessi forti, l'autonomia del regolamento è necessariamente subordinata al rispetto di altri interessi ugualmente e fortemente protetti sia a livello regionale che statale.

La tutela e l'autotutela dovrebbero essere regolate in modo collaborativo e con una visione di armonizzazione alla base dei rapporti tra enti, per evitare che nella stessa Regione, in zone vicinissime tra loro geograficamente, si verificano contraddizioni e incongruità.

Infatti, purtroppo, zone molto vicine, tra loro ugualmente interessate da uno stesso settore, sono sotto regimi giuridici diversi: normativa regionale e statale, regolamento autonomo

comunale e infine disciplina giuridica estense. (per esempio, nel Comune di Massa, dove non è ancora stato adottato un regolamento comunale).

Le diversità che permangono ancora oggi, si approfondiscono soprattutto in seguito al fatto che diversi comuni della Lucchesia e Versilia rientrano nell'ambito del parco delle Alpi Apuane (dal quale sono esclusi i bacini di Carrara e di Massa) e quindi sono soggetti oltre che alla normativa generale sulle cave anche ai vincoli e alle norme ambientali a tutela delle zone naturali.

La storia quindi continua con un diritto speciale che incredibilmente sopravvive ancora e convive con l'ordinamento giuridico nazionale.

Il Comune, in alcuni casi, ha superato i limiti che la Regione aveva posto con la sua legge-cornice (ad esempio, l'art.15 che si occupa della ricomposizione ottimale dei bacini di cava)¹². Alcune problematiche potrebbero essere state risolte con la nuova Legge Regionale n.35 del 25 marzo 2015. (Si rimanda al paragrafo dedicato alla L.R. 35/2015).

¹² Se lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile" nei confronti della legislazione regionale l'ha, a maggior ragione, nei confronti di regolamenti autonomi: un regolamento comunale non può certamente alterare la disciplina prevista dal codice civile... "Fabio Merusi e Valentina Giomi, *La disciplina degli agri marmiferi tra diritto e storia*".

3. I precedenti storici dell'attività estrattiva

Le cave di marmo negli agri marmiferi comunali di Carrara e di Massa, furono regolati da un insieme di leggi emanate tra il 1751 e il 1852 dai duchi di Massa e Carrara e poi dai loro successori duchi di Modena. In parte questo sistema, conosciuto come legge estense, dal nome della famiglia d'Este che era subentrata ai Cybo-Malaspina nel ducato, ha tuttora qualche residua applicazione nel diritto italiano.

Nel 1751, Maria Teresa d'Este, duchessa di Massa e Carrara proprietaria del terreno, concesse alle famiglie locali il diritto di sfruttare le cave e trasmettere la concessione ai loro discendenti. Per 264 anni, il 30 % delle cave sono state sottomesse a questa legge arcaica; sono trattati come proprietà privata e non pagano le tasse. Alcuni dei concessionari sono anche indagati per un flusso enorme di denaro da Carrara in imprese straniere e banche svizzere e per la sistematica sottofatturazione del marmo.

Ma oggi per la prima volta in secoli, le persone di Carrara, così come le vicine piccole cittadine come Massa, Seravezza e Pietrasanta, stanno lottando. Negli ultimi anni, hanno firmato petizioni, organizzato incontri e manifestazioni e portato le loro ragioni in tribunale e nei palazzi del governo regionale.

L'ultima rivolta carrarina fu nel 1894, dice uno storico locale Beniamino Gemignani. In quella occasione, 454 persone sono state condannate con dure sentenze per aver affermato che il marmo appartiene alla città e non ad un pugno di famiglie. "quella fu la volta che il sentimento fu espresso pubblicamente" continua Gemignani. "Ma non è morto, ha dimorato nell'inconscio della città. E ora sta di nuovo emergendo - forte e chiaro".

"Il Marmo è nel DNA del popolo di Carrara," dice Gemignani. "Rappresenta la nostra storia, le nostre conoscenze e anche le nostre ferite (date dal lavoro del marmo). Un patto di reciproco rispetto legava le persone alle loro montagne... Ma ora si è perso tutto."

Il patto è stato rotto dalla globalizzazione, i mercati forzano nuovi metodi di escavazione. Nel 1920, meno di 100.000 tonnellate all'anno venivano estratte dalle cave. Oggi, figurano più di 5 milioni di tonnellate, perchè i baroni locali del marmo provano a competere con i produttori cinesi, russi e indiani scavando le montagne ad un ritmo incessante, usando seghe con filo diamantato e giganti ruspe meccaniche.

Un terzo delle 85 cave nelle alpi Apuane è di epoca romana. L'imperatore Augusto cominciò gli scavi nel primo secolo a.C. perché voleva che le ville e i monumenti pubblici – compresa una parte del Pantheon a Roma – fossero rivestiti da quello che già all'epoca era considerato il marmo più bianco. In alcune cave si possono vedere ancora i segni degli scalpelli usati dagli schiavi.

Nel 1920 da queste cave venivano estratte meno di centomila tonnellate di marmo all'anno. Oggi si arriva a più di cinque milioni di tonnellate, per tenere testa a produttori in Cina, Russia e India.

Per ridurre i costi e contenere i prezzi si scava a ritmi serrati, usando le trivelle pneumatiche ed enormi pale meccaniche. Così il marmo di Carrara ha smesso di brillare. Lo sfruttamento delle cave di marmo sta distruggendo l'ambiente e creando problemi alla salute degli abitanti. Le autorità comunali, però, sembrano incapaci di reagire (dalla rivista *Reader's Digest*, Gran Bretagna).

Gli ambientalisti temono che lo sfruttamento sfrenato possa distruggere la fauna e la flora delle alpi Apuane, oltre che il paesaggio dal punto di vista geologico. Il passo di Focolaccia, il più alto della zona, è ormai una cava a cielo aperto.

La cosa che preoccupa di più gli abitanti è che dei cinque milioni di tonnellate di marmo scavato ogni anno, solo un quinto viene estratto in blocchi e usato per realizzare sculture ed edifici. Il resto sono detriti generati dalle moderne tecniche di scavo. All'inizio degli anni novanta, multinazionali come la svizzera Omya o la francese Imerys hanno capito che quei detriti potevano essere molto redditizi se trasformati in carbonato di calcio da usare per sostituire il piombo nelle vernici, l'amianto nei tetti, la fibra di legno nella carta e come riempitivo nei cereali, nei cosmetici, nelle pasticche di vitamine e nel dentifricio. Un quintale di carbonato di calcio costa 10.800 euro, mentre una tonnellata di marmo bianco puro costa 3.300 euro.

Il marmo di Carrara non viene più usato solo per creare opere d'arte o edifici, ma viene letteralmente spremuto da un tubetto di dentifricio per poi essere scaricato nel lavandino.

4. La nuova Legge Regionale 25 marzo 2015, n.35 (Regione Toscana)

La Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

I macro obiettivi della nuova Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 in materia di cave possono essere così sintetizzati:

Revisione del sistema pianificatorio; recepimento degli orientamenti comunitari e della normativa nazionale in materia ambientale, di libero mercato e di semplificazione; ridefinizione della questione dei beni estimati delle cave di marmo di Carrara; maggior ruolo della Regione nella fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell'attività di cava.

Approvata dal consiglio regionale la legge sulle cave che abolisce l'editto della duchessa Cybo Malaspina del 1751 sui beni estimati. I titolari potranno ottenere la concessione fino a 25 anni in cambio dell'impegno a lavorare in loco il 50% del marmo estratto

Le cave di marmo diventano tutte pubbliche e di proprietà del comune di Carrara, che le potrà concedere in concessione ai privati per sette anni, poi prorogabili fino a venticinque anni. Dopodiché una cava potrà essere data in concessione solo attraverso gara pubblica.

In un'epoca in cui il verso corrente è quello delle privatizzazioni, la pubblicizzazione di beni finora considerati privati fa discutere e accende discussioni antiche.

Protestano gli ambientalisti, che vorrebbero tutele più stringenti. Protestano gli imprenditori, che chiedono meno vincoli.

Qualcuno, con una battuta, ha osservato che la rivoluzione francese è arrivata, con la legge 356, anche nel mondo del marmo, circa 90 cave, 12 mila addetti, compreso l'indotto.

Delle cave esistenti, il 70% è pubblico e il 30% è privato. Ma solo le prime pagano ovviamente il canone di concessione, che equivale all'8% del valore medio dell'escavato. Da ora in poi le cave private dovranno pagare la concessione, e il Comune di Carrara, che attualmente incassa 12 milioni di euro, aumenterà i propri introiti da marmo di 4 milioni.

Il nocciolo della legge è il legame tra il rinnovo delle concessioni e la filiera produttiva corta. La Regione, con questa legge, ritiene di agevolare coloro che presentano progetti industriali di coltivazione che rispettino l'ambiente e il paesaggio e nel contempo producano lavoro.

Oggi il problema numero uno delle Apuane è che il marmo viene imbarcato e viene spedito in tutto il mondo mentre le aziende di lavorazione hanno chiuso in questi anni la saracinesca. Bisogna tornare a lavorare il marmo, non solo a escavarlo.

Così al loro scadere le concessioni saranno prorogate fino a 25 anni dall'approvazione della legge, alla condizione che i titolari delle cave, entro un biennio, assumino l'impegno con tanto di convenzione a lavorare almeno il 50 per cento del marmo estratto in loco, cioè nei territori delle Apuane.

La norma recepisce i principi delle normative europee e prevede un bonus per chi tutela la filiera corta e la buona occupazione, mentre i proprietari delle cave che si vedranno rinnovare la concessione otterranno un indennizzo a risarcimento degli investimenti fatti.

Questa legge ha avuto una lunga incubazione e si riferisce ad un contenzioso di trecento anni. Una legge che, secondo l'assessore regionale Ceccarelli, è equilibrata, ma anche coraggiosa e innovativa, perché si pone l'obiettivo di coniugare il rispetto dell'ambiente con l'attività di escavazione e perché prende di petto un problema che viene da lontano, che premia il lavoro e la filiera corta, aiutando così a produrre ricchezza che non vada via".

Premialità che andranno anche alle aziende che possano fregiarsi di certificazione ambientale.

Si tratta di un atto importante con il quale si realizza una revisione del sistema pianificatorio e si recepiscono gli orientamenti comunitari e della normativa nazionale in materia ambientale, di libero mercato e di semplificazione, attribuendo alla Regione un maggior ruolo nella fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell'attività di cava.

Una legge che punta a tutelare e valorizzare la risorsa, nonché a incrementare l'occupazione e la lavorazione in loco. La legge contiene anche una ridefinizione dell'annosa questione dei beni stimati delle cave di marmo di Massa e Carrara, che vengono ricondotti al patrimonio indisponibile dei Comuni, dopo l'applicazione di un periodo transitorio. Un atto complesso,

che abbiamo cercato di condividere con il territorio e i tanti soggetti interessati, nella massima trasparenza.

Nelle premesse della legge troviamo quanto segue:

La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale "piano regionale cave" (PRC), inteso sia come strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento operativo;

Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si dovrà tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l'impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali;

Nella consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente va previsto che l'autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacità tecnica e professionale;

E' opportuno incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l'uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare l'uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo;

Il sistema pianificatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque provincie su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali

continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale;

L'attuale processo istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale necessita di elementi omogenei per dare modo di valutare con uniformità sul territorio gli impatti ambientali dell'attività estrattiva; a tal fine l'intervento normativo prevede l'attribuzione alla Regione delle competenze in materia di impatto ambientale oltre una determinata soglia;

Al fine di salvaguardare specifiche esigenze di unitarietà, omogeneità e uniformità delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei soggetti competenti, comuni e aziende unità sanitarie locali (USL) si rende necessario disciplinare con regolamento regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle medesime funzioni ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Per rispondere all'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Si prevede inoltre di poter far ricorso allo strumento della segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione di interventi in variazione non sostanziale al progetto di coltivazione già autorizzato, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai comuni;

In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di controllo, si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare l'entità dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi;

Al fine di superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l'ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei siti estrattivi, per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, si

prevede la possibilità che queste siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale;

L'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme "EMAS"), come testimonianza di attenzione nei confronti dell'ambiente, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell'ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni;

Al fine di assicurare il recupero dei siti estrattivi dismessi e in abbandono, in situazioni di degrado ambientale, territoriale o paesaggistico, derivanti dalla cattiva conduzione svolta nel passato, si rende necessario prevedere la possibilità di apposita autorizzazione rilasciata dai comuni con una durata non superiore a sei anni e che consenta la commercializzazione del materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato in passato nel sito stesso;

Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 488/1995, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della l.r. 104/1995, rimane ferma la potestà regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, che trova il proprio fondamento nell'articolo 64 del r.d. 1443/1927 e nel regime proprietario di tali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni;

La suddetta potestà regolamentare deve essere tuttavia esercitata nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano comunque applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella presente legge, nonché delle disposizioni regionali sull'attività estrattiva a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione mantiene un autonomo titolo di legittimazione a legiferare anche nell'ambito di tali aree;

Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente normativa vengono abrogati gli articoli 2 e 3 della l.r. 104/1995 ;

La Regione disciplina l'attività estrattiva tenuto conto delle particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio, esercitando la propria

potestà legislativa in materia di attività estrattiva nel pieno rispetto della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza;

La legge regionale rispetta i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751;

La natura di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cd "beni stimati" che insistono negli agri marmiferi del Comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre venti anni negli estimi dei particolari, è stata riconosciuta da autorevoli studiosi nei pareri da essi espressi. Secondo autorevole dottrina, l'Editto del 1751 non ha attribuito la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori quanto piuttosto "diritti" che attenevano esclusivamente alla sfera del godimento del bene, escludendo in tal modo rivendicazioni da parte dei "directi domini", le vicinanze, sia dei terreni stessi, sia dei canoni di concessione;

Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, la concessione costituirà il titolo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva. La concessione verrà rilasciata dal comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento; non potrà essere trasferita o ceduta, avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente, salvo la possibilità di un incremento della durata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

. Il comune, al fine di selezionare le domande di concessione, provvederà all'indizione di una gara ad evidenza pubblica e selezionerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. I progetti selezionati dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento, anche ulteriori fasi di lavorazione sul territorio dei minerali estratti;

Le attività estrattive esercitate nel distretto Apuo-vesiliense che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione che viene commisurato non solo in considerazione della peculiarità della realtà territoriale ed economica dell'area, che detiene un ruolo di prima importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale per i derivati dei materiali da taglio, (4) ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è previsto il canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara e viene fissato un limite tra la somma del canone e del contributo di estrazione. L'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili è comunque soggetto al contributo di cui all'articolo 27;

Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza pubblica alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto cancellato ogni automatismo determinante disparità di trattamento tra gli operatori economici. Per i titoli abilitativi privi di scadenza, al fine di renderne certo il termine finale e valutato, altresì, che l'incertezza relativa alla loro durata incide sulla stessa sopravvivenza delle imprese estrattive rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che essi potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni dal 31 ottobre 2016;

Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione;

Al fine di evitare che il concessionario subentrante tragga uno sperequato beneficio dall'avviamento aziendale e di riconoscere il giusto indennizzo al concessionario uscente, si prevede che il valore residuo dei beni strumentali funzionali e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate già effettuate da quest'ultimo vengano individuati al momento della gara. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi sopportati dalle imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia con le procedure di affidamento, sia con l'esigenza di incentivare gli operatori del settore ad effettuare investimenti;

Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rimangono in capo ai comuni secondo quanto disposto dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione;

Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle attività estrattive rimangono in capo ai comuni in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione, ed alle aziende USL in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

Con la presente legge, peraltro, la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che si affianca a quella dei comuni, oltre a quella di coordinamento e monitoraggio dell'attività svolta dai comuni stessi, volta a garantire omogeneità e uniformità nello svolgimento delle funzioni su tutto il territorio regionale da parte di tutti i soggetti competenti;

Tale omogeneità e uniformità su tutto il territorio sarà garantita anche mediante l'effettuazione, da parte della Regione stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA in ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale scavato superiore a 60.000 metri cubi annui e 30.000 metri cubi annui all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane;

Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale e la conseguente implementazione del livello regionale, nonché in considerazione dell'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di VIA e di quelle di controllo diretto sull'attività dei siti estrattivi, è necessario che

la Regione medesima si doti di ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento delle nuove funzioni;

Con la presente legge si prevede l'obbligo dei comuni di trasmettere alla Regione le informazioni relative agli esiti dei controlli e, in caso di inadempimento dei comuni, è previsto il potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avrà l'obbligo di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione, su tutte le cave ricadenti nel territorio regionale. A tal fine si prevede un incremento della dotazione organica degli uffici regionali;

Al fine della valorizzazione e dell'incentivazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere produttive si prevede, anche attraverso l'individuazione di un soggetto che rappresenti il distretto produttivo Apuo-versiliese, la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita, e a valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza (tracciabilità) e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

Sono previste sanzioni per i comuni che non provvedano all'invio delle informazioni alla Regione o che non abbiano versato la parte spettante del contributo all'azienda USL o alla Regione.

Vediamo quali sono i punti qualificanti della proposta di legge:

Nuovo sistema di pianificazione

Passano completamente alla Regione le funzioni di pianificazione che prima erano anche delle varie Province. La nuova visione d'insieme garantisce regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, coerenza sotto il profilo della tutela del territorio, uguali opportunità per le imprese del settore.

La legge colloca le funzioni di pianificazione in un solo piano di livello regionale, il Prc (Piano Regionale Cave), inteso sia come strumento di programmazione del settore, che come preciso riferimento operativo.

La programmazione della materia necessita di una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare una coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore. Per questo motivo la Legge regionale porta la pianificazione dal livello provinciale a quello regionale.

Il PRC elabora una stima dei fabbisogni su scala regionale delle varie tipologie di materiali, individua i giacimenti che sono potenzialmente escavabili escludendoli da attività che possano compromettere le attività estrattive; individua altresì i comprensori estrattivi in modo da assegnare a ciascuno di questi degli obiettivi di produzione.

Importante novità, l'avviso pubblico, che i Comuni emetteranno per la localizzazione dei siti, così da invitare i soggetti interessati a presentare proposte o progetti in linea con gli obiettivi del Piano cave.

Rimane in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave ordinarie e delle cave di prestito di interesse locale, dei piani di recupero dei siti estrattivi dismessi, la vigilanza ed il controllo dell'attività di cava e la possibilità di emanazione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni.

La localizzazione dei siti di cava sarà effettuata dai comuni che emetteranno un pubblico avviso - a carattere ricognitivo e non vincolante - invitando i soggetti interessati a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici del piano cave.

Al fine di coordinare l'attività estrattiva ed al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio, i Comuni potranno individuare i casi in cui l'attività di cava potrà essere svolta a seguito dell'approvazione di specifico piano attuativo.

Concessioni

Rimane ferma la potestà regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, quali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi Comuni. Si stabilisce che appartengono al patrimonio indisponibile comunale i beni stimati di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

Le concessioni saranno quindi rilasciate previa gara. E' prevista una fase transitoria di 7 anni per le aziende già in possesso di concessione al momento dell'entrata in vigore della legge. Ai 7 anni se ne potranno aggiungere 2 per le aziende dotate di certificazione ambientale. Un incremento fino al massimo di 11 anni è previsto inoltre per le aziende che, tramite stipula di apposita convenzione, si impegnino a valorizzare la filiera corta nella lavorazione del marmo con ricadute sul sistema produttivo locale in termini occupazionali. La procedura di gara dovrà essere effettuata sul progetto preliminare e la concessione verrà rilasciata sul progetto definitivo a seguito della procedura di VIA.

La concessione non potrà essere trasferita o ceduta e avrà durata massima ventennale, con due anni aggiuntivi per le imprese con certificazione ambientale. Il Comune, nel selezionare le domande di concessione e redigere una graduatoria dei progetti ritenuti idonei, privilegerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. Le attività estrattive esercitate all'interno di beni di proprietà pubblica saranno soggette al pagamento, oltre che del contributo di estrazione, anche di un canone concessorio determinato dal Comune in ambito di gara.

Semplificazione

Al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla riduzione degli oneri amministrativi, per il rilascio di autorizzazioni e concessioni, è previsto, per le industrie estrattive, il ricorso allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP utilizzerà lo strumento della Conferenza dei servizi per coordinare ogni procedimento relativo a sub-autorizzazioni connesse a quelle per la coltivazione dei siti di cava, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi.

È previsto anche che l'autorizzazione alla coltivazione delle cave diventi un provvedimento unico che incorporerà ogni ulteriore autorizzazione, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese e un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai Comuni.

L'intervento normativo prevede l'attribuzione alla Regione delle competenze in materia di Via per le cave di dimensioni più rilevanti. Anche la procedura di VIA si svolgerà contestualmente al processo autorizzativo.

Controlli

Spetteranno alla Regione le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le cave di dimensioni più rilevanti (oltre 60.000 mc cubi di escavo). Per quanto concerne il sistema di controlli dell'attività di cava, fatta salva la competenza dei Comuni, la Regione si riserva la possibilità di controlli diretti.

Tutela ambientale: certificazioni e recuperi

Forme di premialità per le industrie estrattive aderenti al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme), ovvero le imprese con certificazione ambientale. Queste potranno beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione del progetto di risistemazione ambientale e potranno godere di una maggiore durata delle autorizzazioni e delle concessioni, pari a 2 anni. Viene anche incentivato il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono. Viene disciplinata l'estrazione dei materiali dai corsi d'acqua e dai laghi per finalità idrauliche con la possibilità di riutilizzo del materiale escavato per altri interventi o per essere ceduto all'appaltatore a compensazione.

Promozione delle filiere produttive

La legge prevede la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali. Si vuole valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza (tracciabilità) e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino.

Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221.

EMAS è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2008 (Certificato 9175 rilasciato da IMQ-CSQ).

Ambiente

In tema di tutela dell'ambiente, la proposta di legge prevede forme di premialità per le industrie estrattive aderenti al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas = Eco-Management and Audit Scheme). Queste aziende potranno beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione del progetto di risistemazione ambientale, pagheranno un minore contributo di estrazione e potranno godere di una maggiore durata delle autorizzazioni e delle concessioni

La garanzia finanziaria potrà essere rilasciata per fasi temporalmente individuate dal progetto di coltivazione.

La legge prevede una diversa ripartizione dei contributi di estrazione richiesti alle imprese in funzione delle attività svolte dai vari Enti: Comune, Asl, Regione, Ente Parco delle Alpi Apuane. Una quota parte dei contributi è destinata ad interventi di formazione.

Beni stimati e libero mercato

Le concessioni temporanee ed onerose dei beni pubblici ricadenti nelle aree appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere rilasciate previa gara.

La procedura di gara dovrà essere effettuata sul progetto preliminare e la concessione verrà rilasciata sul progetto definitivo preventivamente sottoposto alla procedura di Via.

Il Comune, al fine di selezionare le domande di concessione, privilegerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera.

La concessione non potrà essere trasferita o ceduta e avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata tacitamente.

E' previsto un periodo transitorio per l'avvio del regime di concessioni, che viene prorogato per le aziende che si impegneranno alla lavorazione nella filiera locale e per le imprese con certificazione ambientale Emas.

Le cave di marmo di Carrara diventano tutte pubbliche

Sicuramente la tutela dell'ambiente è sacrosanta e doverosa. Ma lo sono altrettanto, sacrosanti e doverosi, il rispetto e il riconoscimento dei diritti dei privati. Al di là del dettaglio che risalgano addirittura a oltre 250 anni fa. Quindi questa legge regionale apre potenzialmente un fronte delicatissimo.

Un elemento questo che aggiunge colore ad una vicenda che però di divertente ha ben poco: gli effetti infatti saranno molto drastici se si pensa che su 80 cave attive nel capoluogo versiliese, ben 65 hanno una porzione rilevante di proprietà privata e addirittura sette erano totalmente nelle mani di imprenditori privati. La prima conseguenza sarà dunque che le zone di escavazione in questione saranno sottoposte ad un regime di concessione, con il gettito derivante che finirà direttamente nelle casse del Comune di Carrara. E pare che sia stata proprio questa la logica che ha condotto il Consiglio regionale a questa, per certi versi ancora incredibile, decisione. Inoltre i maggiori introiti che la pubblicizzazione delle cave porterà nelle casse di Carrara, che oggi incassa 19 milioni di euro di oneri concessori, dovrebbe condurre a una perequazione necessaria che si tradurrà in benessere e servizi per il territorio.

Ovvio immaginare, comunque, che a stretto giro scatteranno una serie di ricorsi, e c'è da scommettere che essi interesseranno non solo il Tar e il Consiglio di Stato, ma arriveranno fino alla Corte Suprema, visto che il provvedimento di nazionalizzazione sembra presentare a prima vista elementi di incostituzionalità. Una battaglia aperta dunque, che non spaventa però la giunta toscana, che anzi si augura che eventuali ricorsi possano servire a fare completa chiarezza, una volta per tutte, su questa partita.

Un'esigenza questa che tra l'altro riguarda tutto il nostro Paese. Il rischio più immediato infatti è che altre Regioni, sulla falsariga della Toscana, possano imbarcarsi in operazioni di questo tipo. Una previsione non proprio campata per aria se si pensa che a livello nazionale la regola è che le cave siano di proprietà privata e non pubblica. Dunque l'iniziativa della giunta toscana potrebbe davvero dare il via ad altre nazionalizzazioni. L'auspicio di tutti è dunque quello che, ferme restando le giuste esigenze di tutela ambientale, sia possibile trovare un equo compromesso con l'altrettanto insopprimibile diritto alla libera iniziativa imprenditoriale privata.

5. I problemi ambientali e paesaggistici e l'appello al presidente della Repubblica per la salvaguardia delle Alpi Apuane

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare continua a incalzare la Regione Toscana in merito ai continui eventi di inquinamento ambientale altamente pregiudizievoli per la salvaguardia dei Fiumi Carrione e Frigido e gli habitat naturali connessi derivanti dalla marmettola (marmo finemente tritato scaricato negli impluvi e corsi d'acqua) causata dall'attività estrattiva sulle Alpi Apuane.

Questa volta è stata la Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Acque a chiedere (nota prot. n. 15090 del 30 settembre 2015) alla Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia) le necessarie informazioni:

- * analisi pressioni-impatti di cui all'articolo 5 della Direttiva quadro acque 2000/60/CE, così come recepito dall'art. 118 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- * classificazione dello stato di qualità ecologico e chimico;
- * eventuali misure messe in atto, che tengano conto dei risultati delle analisi di cui al punto precedente, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2015, di cui all'articolo 4 della Direttiva quadro acque 2000/60/CE, così come recepito dall'art. 77 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Carrara, confluenza fra il Fiume Carrione e il Torrente Gragnana (4 ottobre 2015)

Qualche settimana fa c'era stata un'energica presa di posizione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare con puntuali richieste (nota prot. n. 16603 del 27 agosto 2015) alla Regione Toscana (D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici), alle Province di Lucca e di Massa-Carrara, al Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, all'A.R.P.A.T. contro il grave e perdurante fenomeno di inquinamento da marmettola dei corsi d'acqua e per la conseguente bonifica ambientale.

Oltre al disinquinamento, obiettivo dell'azione statale è evitare l'apertura di un nuovo contenzioso comunitario con pesanti conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Il grave stato di inquinamento dei corsi d'acqua dell'area è stato recentemente riconosciuto dal Comando delle Guardie del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane (nota prot. n. 3835 del 30 settembre 2015), con indicazioni precise della provenienza degli sversamenti illeciti di marmettola da “siti di cava che si trovano nei bacini industriali estrattivi dei Comuni di Massa e Carrara”. L'ultimo sopralluogo del 29 agosto 2015, in conseguenza dell'esposto ecologista, ha consentito di verificare che “la marmettola proviene dal Fosso della Rocchetta, che regolarmente, ad ogni evento di piogge intense, si riempie di questi fanghi bianchi che vanno a riversarsi nei fiumi (Carrione, fiume di Carrara, e Frigido, fiume di Massa). Inoltre, “è stata verificata anche l'esistenza di una vecchia discarica di materiale lapideo di vecchie attività estrattive (dicasi “ravaneto”) che nel tempo, a seguito di abbondanti piogge, ha portato, per dilavamento, apporti di marmettola nei corsi d'acqua in questione”.

Grazie alla richiesta di informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (20 agosto 2015) dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus in merito al continuo inquinamento ambientale dei fiumi Carrione e Frigido e degli habitat naturali connessi derivanti dalla marmettola ormai si sta delineando un quadro sempre chiaro dei fatti e delle responsabilità.

Infine, non si deve dimenticare che nel maggio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale relativo all'inquinamento ambientale determinato proprio dagli scarti delle lavorazioni estrattive. Fra le ipotesi di indagine ci sarebbe anche l'eventuale sussistenza di un nesso di causalità con l'alluvione che ha colpito la zona di Carrara nell'autunno 2014.

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ritiene che si debba fare la massima chiarezza su tali fenomeni di inquinamento ambientale e si debbano porre in essere politiche più determinate ed efficaci per la salvaguardia dei rilevanti valori ecologici, naturalistici e paesaggistici delle Apuane. C'è ancora molta strada da fare in proposito, ma ora con maggiore speranza di soluzioni positive.

Riguardo al Fiume Carrione, vi sono solo sette cave (di cui cinque attive) nel bacino imbrifero e rientranti in “una ristretta Area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane”, quindi sottoposta alla vigilanza dell'Area naturale protetta. Naturalmente “hanno tutte il divieto assoluto di scaricare lungo i versanti sia i detriti che la marmettola prodotti durante le fasi lavorazione e l'obbligo di condurli a valle per lo smaltimento previsto”. Tuttavia vi sono

“più di settanta” cave “in attività” rientranti nelle competenze di vigilanza del Comune di Carrara. Infine, deve ipotizzarsi che “il fenomeno dell’intorbidimento delle acque da marmettola dopo forti piogge, sia anche il risultato del dilavamento delle discariche di cava, la cui attività in certi casi è plurisecolare”.

Il Comando delle Guardie ricorda che le competenze ambientali per la vigilanza sull’attività estrattiva del marmo sono soprattutto dei Comuni di Massa e di Carrara (per i rispettivi territori) nonchè dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), che nella propria newsletter n. 168 del 13 agosto 2015 con il report sulle “*Alpi Apuane e marmettola*” ha descritto puntualmente quanto accaduto negli ultimi decenni nella parte alta dei bacini imbriferi dei Fiumi Carrione e Frigido, dove sussistono perlomeno 178 cave, di cui più di 118 attive.

Proprio il report dell’A.R.P.A.T. ha costituito la base dell’energica presa di posizione del Ministero dell’Ambiente contro il grave e perdurante fenomeno di inquinamento da marmettola dei corsi d’acqua e per la conseguente bonifica ambientale.

Il Piano paesaggistico.

Proprio la riduzione dell’impatto ambientale è al centro del nuovo Piano paesaggistico elaborato dalla giunta Toscana e presentato dall’assessore regionale all’urbanistica.

Secondo il Piano a chiudere dovrebbero essere 30 delle 45 cave attive all’interno del Parco, ma per il presidente Putamorsi si tratta di una decisione arbitraria presa senza consultare i comuni e soprattutto senza valutare le criticità ambientali sito per sito.

Al centro del dibattito è la questione lavoro, non solo per quanto riguarda gli addetti al settore che operano all’interno del Parco, ma anche per tutti coloro che sono direttamente o indirettamente impiegati nel comparto. Secondo l’Istituto di Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa-Carrara nella provincia ci sono 600 imprese che operano nel lapideo e gli addetti, considerato anche l’indotto, arriverebbero a 12.000. Mentre gli industriali ritengono che il settore sia ancora l’economia trainante della zona, che dà lavoro a un’intera comunità, gli ambientalisti contestano i numeri e accusano le imprese del marmo di monopolizzare l’area, impedendo qualsiasi forma di sviluppo alternativo.

La materia prima in sé però non conosce crisi. In particolare, gli ultimi dati sull'export registrano una forte impennata del settore. La produzione e quindi la quantità di tonnellate scavate è diminuita, ma il valore dell'export è cresciuto ancora nel 2013. Secondo l'IMM, l'Internazionale Marmi e Macchine, l'alto grado di internazionalizzazione delle imprese Apuane ha fatto registrare un'incidenza media dell'export sul fatturato del 56,6%. Il grosso del guadagno delle aziende arriva quindi grazie agli acquisti di Paesi come Stati Uniti, Nord Africa e Cina.

Se il numero dei lavoratori nel settore si è ridotto anche in seguito all'introduzione, ormai risalente a più di 15 anni fa, di nuovi macchinari, l'attenzione alla sicurezza è però aumentata. Il prezzo che i cavatori hanno dovuto pagare negli anni in termini di vite è altissimo: prima era quasi un destino morire in cava. Oggi, grazie a una consapevolezza maggiore da parte di lavoratori e imprenditori e grazie ai corsi mirati organizzati dalla Asl, gli infortuni si sono ridotti di molto. In meno di 10 anni gli incidenti più o meno gravi si sono dimezzati passando dai 167 del 2005 agli 81 del 2013.

Nel P.I.T. ci si sarebbe attesi una scelta di pianificazione ben diversa. L'industria del marmo è decisamente molto redditizia, ma quasi esclusivamente per i pochi soggetti titolari delle attività estrattive. Fra questi c'è anche la famiglia Bin Laden che con la sua Cpc Marble & Granite Ltd ha acquistato nel 2014 il 50% della Marmi Carrara pagando a quattro famiglie proprietarie 45 milioni di euro.

I ricavi dei Comuni non sono paragonabili neanche lontanamente a quelli dei concessionari: attualmente il Comune di Carrara incassa 15 milioni di euro annui a titolo di canone, una parte minima rispetto a quanto rende l'estrazione marmifera. Per esempio, nel 2014, a fronte del canone di 15 milioni di euro in favore del Comune di Carrara, le imprese operanti nel settore del marmo hanno ricavato ben 168 milioni di euro. Al Comune è dunque andato solo l'8,8% del ricavo complessivo.

Anche i dati sull'occupazione confermano che il marmo non ha portato posti di lavoro: nella media 2012-2015 il tasso di disoccupazione complessivo nazionale è stato dell'8,8% e quello giovanile del 21,1%, mentre a Massa Carrara le percentuali hanno fatto registrare, rispettivamente, un 11,6% e un 30,5%.

Di sensibile impatto, come già detto, è l'inquinamento dei corsi d'acqua delle Apuane determinato dalla marmettola (polvere di marmo)

Il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico, pur essendo in linea generale un buon piano paesaggistico e uno dei tre piani elaborati correttamente ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), insieme a quello della Puglia e della Sardegna costiera, tuttavia presenta oggettive carenze nella disciplina di salvaguardia delle Alpi Apuane in relazione alle attività di cava.

Patrocinato dal prof. avv. Daniele Granara (Foro di Chiavari), è stato depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso le parti del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Toscana, lesive dei valori ambientali e paesaggistici delle Alpi Apuane, rientranti in gran parte nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane.

Hanno sottoscritto l'impugnazione le associazioni ambientaliste Mountain Wilderness Italia, Società Italiana di Geologia Ambientale (S.I.G.E.A.), Amici della Terra, Verdi Ambiente e Società (V.A.S.), Lega Italiana Protezione degli Uccelli (L.I.P.U.), Club Alpino Italiano-Toscana, il Centro "Guido Cervati" di Seravezza e il Centro culturale "La Pietra Vivente" di Massa.

Il proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sviluppa censure in ordine al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, recentemente integrato con Deliberazione consiliare 27 marzo 2015, n. 37.

In particolare, il ricorso deduce l'illegittimità del PIT, nella parte in cui consente l'ampliamento di attività estrattive preesistenti, l'apertura di nuove attività di cava nonché la riattivazione di cave dismesse, in un'area, quale quella del Parco naturale delle Alpi Apuane, in cui sussistono rigorosi vincoli paesaggistici, volti al mantenimento delle caratteristiche territoriali di pregio nonché alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Difatti, da un lato, l'Amministrazione, nel consentire le predette attività estrattive nelle cosiddette "Aree Contigue di Cava", immediatamente adiacenti al territorio del Parco, non ha tenuto conto del vincolo paesistico generico, che ivi sussiste, previsto dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a tutela delle zone situate in montagne ad oltre 1.200 metri sul livello del mare, in aree in cui sono situati laghi, fiumi e torrenti, corsi d'acqua, circhi glaciali, parchi, boschi e zone gravate da usi civici e di interesse archeologico, nonché dei vincoli paesistici puntuali, stabiliti da Decreti Ministeriali per il notevole interesse pubblico di

alcune zone delle Alpi Apuane (situate nei Comuni di Pescaglia, Camaione, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano, Vagli Sotto e Carrara).

Inoltre, l'area in questione è interessata dalla presenza di siti facenti parte della Rete Natura 2000, in particolare da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e da 10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), entro i cui confini l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti è vietata in assenza di specifica previsione negli strumenti di pianificazione generali e di settore e di una positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione medesimi, esito positivo peraltro neanche astrattamente configurabile nel territorio delle Alpi Apuane, in cui tale valutazione, con riferimento all'ampliamento di attività estrattive (cioè nuove attività di cava e, quindi, nuove cave) avrà sempre un esito negativo, ossia incompatibile con i valori sottesi all'istituzione di SIC e ZPS.¹³

In proposito, i ricorrenti hanno anche richiesto proposto questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina statale e regionale delle attività estrattive nelle aree contigue dei parchi, laddove si interpreti nel senso di consentire nelle stesse l'ampliamento delle attività estrattive e/o l'attivazione di nuove cave, e formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in relazione alla incompatibilità di tali attività con le zone SIC e ZPS, quali tutelate dal diritto europeo.

A quanto sopra si aggiunga l'inquinamento delle acque, con conseguente pregiudizio per la salute delle persone che le utilizzano, causato dalla cd. "marmettola", proveniente dalle attività estrattive.

Tutti i predetti valori sono stati palesemente violati dall'Amministrazione, la quale avrebbe invece dovuto prevedere la progressiva chiusura delle cave esistenti, al fine di tutelare e conservare la salute umana e l'elevato valore ambientale, naturalistico e paesaggistico del Parco.

¹³ "La perimetrazione dei Bacini estrattivi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide con le Aree Contigue di Cava (ACC) individuate dalla L.R. 65/1997 del Parco delle Alpi Apuane e modificate con L.R. 73/2009. La Scheda n. 15 individua i bacini estrattivi di Carrara e di Massa esterni al perimetro dell'area di Parco. La scheda n.15 è articolata in tre sottobacini (Torano, Miseglia e Colonnata)" (P.I.T., Allegato 5).

I motivi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sviluppa censure in ordine al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, recentemente integrato con Deliberazione consiliare 27 marzo 2015, n. 37.

In particolare, il ricorso deduce l'illegittimità del PIT, nella parte in cui consente l'ampliamento di attività estrattive preesistenti, l'apertura di nuove attività di cava nonché la riattivazione di cave dismesse, in un'area, quale quella del Parco naturale delle Alpi Apuane, in cui sussistono rigorosi vincoli paesaggistici, volti al mantenimento delle caratteristiche territoriali di pregio nonché alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Difatti, da un lato, l'Amministrazione, nel consentire le predette attività estrattive nelle cosiddette "Aree Contigue di Cava", immediatamente adiacenti al territorio del Parco, non ha tenuto conto del vincolo paesistico generico, che ivi sussiste, previsto dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a tutela delle zone situate in montagne ad oltre 1.200 metri sul livello del mare, in aree in cui sono situati laghi, fiumi e torrenti, corsi d'acqua, circhi glaciali, parchi, boschi e zone gravate da usi civici e di interesse archeologico, nonché dei vincoli paesistici puntuali, stabiliti da Decreti Ministeriali per il notevole interesse pubblico di alcune zone delle Alpi Apuane situate nei Comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano, Vagli Sotto e Carrara.

Inoltre, l'area in questione è interessata dalla presenza di siti facenti parte della Rete Natura 2000, in particolare da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e da 10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), entro i cui confini l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti è vietata in assenza di specifica previsione negli strumenti di pianificazione generali e di settore e di una positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione medesimi, esito positivo peraltro neanche astrattamente configurabile nel territorio delle Alpi Apuane, in cui tale valutazione, con riferimento all'ampliamento di attività estrattive (cioè nuove attività di cava e, quindi, nuove cave) avrà sempre un esito negativo, ossia incompatibile con i valori sottesi all'istituzione di SIC e ZPS.¹⁴

¹⁴ I piani esecutivi per l'attività di cava sono così disciplinati: "il procedimento per l'approvazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane è disciplinato dagli art. 113 e 114 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014. Il piano attuativo, riferito a bacini estrattivi che interessano i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice è trasmesso alla Regione entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di adozione. La Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di

In proposito, i ricorrenti hanno anche richiesto proposta questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina statale e regionale delle attività estrattive nelle aree contigue dei parchi, laddove si interpreti nel senso di consentire nelle stesse l'ampliamento delle attività estrattive e/o l'attivazione di nuove cave, e formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in relazione alla incompatibilità di tali attività con le zone SIC e ZPS, quali tutelate dal diritto europeo.

A quanto sopra si aggiunga l'inquinamento delle acque, con conseguente pregiudizio per la salute delle persone che le utilizzano, causato dalla cd. "marmettola", proveniente dalle attività estrattive.

Tutti i predetti valori sono stati palesemente violati dall'Amministrazione, la quale avrebbe invece dovuto prevedere la progressiva chiusura delle cave esistenti, al fine di tutelare e conservare la salute umana e l'elevato valore ambientale, naturalistico e paesaggistico del Parco.

Le altre azioni legali per la tutela delle Alpi Apuane

Vi sono altre azioni legali in corso per la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici delle Alpi Apuane avviate recentemente dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus. In particolare, è stata inoltrata (10 settembre 2015) una specifica istanza al Commissario per gli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria perché valuti l'opportunità di avviare un procedimento giurisdizionale presso il suo Ufficio relativamente alla mancata adeguata tutela dei diritti di uso civico e dei demani collettivi civici da parte del P.I.T. Inoltre, è stata effettuata un'altra recente azione legale (20 agosto 2015) avverso il gravissimo inquinamento dei corsi d'acqua delle Apuane determinato dalla marmettola, residuo delle attività di cava, che ha provocato un rapido intervento del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti della Regione Toscana e degli Enti locali.

verificare, in via preliminare, il rispetto della disciplina paesaggistica. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza dei servizi" (art. 8 delle Norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane", Allegato 5 del P.I.T.).

6. Conclusioni

«Perché non parli?», avrebbe detto Michelangelo al Mosé.

Alle Alpi Apuane che fornirono il marmo bianco, accusano i geologi, non serve fare la stessa domanda. Parlano già. A ogni acquazzone torrenziale. Lasciando che si rovescino a valle, senza più le barriere naturali spazzate via dall'escavazione di marmo, spropositate quantità d'acqua. Per non dire dei danni al panorama ed al paesaggio. Ci troviamo di fronte ad una guerra senza tregua.

Di qua i padroni delle cave dicono che ogni giorno migliaia di persone, da Carrara alla Versilia, in cava o nei laboratori di trasformazione, lavorano direttamente il marmo più altre migliaia nell'indotto, facendo del marmo la ricchezza dell'area.

Di là gli ambientalisti ricordano che mezzo secolo fa, quando si estraevano circa 400 mila tonnellate, cioè meno della metà di oggi (900 mila, ma nel '95 furono toccate le 1.256.221 tonnellate) i lavoratori delle cave erano seimila ma oggi, grazie alle nuove tecnologie, solo 600. Un decimo. E accusano che dal 1950 ad oggi sono state estratte più di 50 milioni di tonnellate di marmo in blocchi. Lo "scarto" quindi sarebbe non meno di 100 milioni di tonnellate. Totale: 55 milioni di metri cubi di marmo.

Di qua i cavatori sventolano i numeri della Camera di Commercio, secondo cui il settore ha recuperato sugli anni della crisi toccando nel 2013 (un totale delle vendite all'estero vicino ai 329 milioni di euro). Di là i critici denunciano che il prezzo pagato dall'ambiente è troppo alto e che quei soldi, ricavati da un bene che appartiene (al di là degli aspetti notarili) a tutti gli italiani vanno a finire spesso in tasche straniere, come quelle della famiglia Bin Laden, che con 45 milioni di euro ha comprato a luglio il 50% della Marmi Carrara, che detiene a sua volta il 50% di Sam, padrona di un terzo delle cave.

A farla corta, le cose hanno preso una piega tale da spingere la Regione a varare una legge, parallela al piano paesaggistico, che impone la concessione a tutte le cave, anche quelle in mano a privati a causa di un editto del 1751 della duchessa Maria Teresa Cybo-Malaspina. Ecco qual era il titolo del Sole24ore : «La Toscana espropria il marmo».

Certo ogni intesa sarebbe stata più difficile lo scorso novembre, a ridosso dell'ultimo straripamento del torrente Carrione, dovuto alla marmettola che intasava lo scorrimento del torrente stesso.

Dopo l'alluvione del 2003, disastrosa e segnata da due morti, fu aperta un'inchiesta. Otto anni dopo tutto è evaporato: prescrizione. Resta però l'atto d'accusa delle perizie. La tragedia era dovuta anche alla cattiva gestione del territorio? La risposta, alla luce delle indagini, non può che essere affermativa.

I prerequisiti per un futuro sostenibile delle cave di marmo sono elementari: un'imprenditoria seria – che sappia fare sistema, puntando sulla qualità e sull'innovazione – e un'amministrazione comunale seria, che favorisca l'intera filiera anziché la sola estrazione (nella capitale mondiale del marmo, i laboratori artistici, un tempo numerosi, sono oggi quasi scomparsi) e abbandoni la politica del *laissez faire*.

Il regolamento sugli agri marmiferi consente l'escavazione esclusivamente per l'estrazione del marmo ornamentale e il recente piano regionale la consente purché i blocchi rappresentino almeno il 25% della quantità totale escavata.

Eppure basta fare due calcoli elementari sui dati dei quantitativi escavati (forniti dallo stesso comune) per vedere che negli ultimi 4 anni (2005-2008), in 26 cave (sulle 89 totali) i blocchi sono solo lo 0-10% dell'escavato e in altre 29 sono solo il 10-25%. In altre parole, il 61% delle cave non rispetta né il piano regionale né il regolamento sugli agri marmiferi.

Passando dal materiale più pregiato a quello più scadente (le terre, il cui smaltimento in discarica rappresenta un costo per l'impresa), sempre negli ultimi 4 anni, abbiamo 30 cave (ben un terzo delle cave totali) che ne hanno trasportato a valle quantitativi irrisori (meno del 3% dei materiali totali trasportati), 12 delle quali non ne hanno smaltito nemmeno un chilo.

Questi pochi dati bastano per comprendere che il far west alle cave non è una definizione ad effetto, ma la cruda realtà.

Al monte, dunque, non solo l'abuso è la regola, ma è un fenomeno crescente: basti pensare che nel triennio 2010-2013 il quantitativo di blocchi è rimasto invariato (+0,3%), mentre le terre (rifiuto senza valore) si sono dimezzate (-49,5%).

Eppure per il mancato rispetto delle prescrizioni del piano d'escavazione (tra le quali lo smaltimento delle terre), il regolamento comunale prevede la revoca dell'autorizzazione.

È dunque del tutto evidente che questa illegalità dilagante può sussistere e crescere solo grazie alla compiacente tolleranza da parte del Comune.

La miopia degli imprenditori e del Comune sta nel non voler comprendere che questa illegalità non solo non favorisce l'industria marmifera, ma rappresenta la principale minaccia per il suo futuro.

Da una parte, infatti, l'inquinamento delle sorgenti, la devastazione delle montagne (trasformate in un'immensa discarica), le polveri sottili, la forte usura delle strade causata dai camion del marmo e mille altri disagi acuiscono la conflittualità sociale, minando alla radice quelle prospettive di serenità e stabilità che sono il bene più prezioso per lo sviluppo di qualunque azienda.

Dall'altro lato, infine, la tolleranza degli abusi favorisce l'escavazione da rapina e ad alto impatto ambientale, finendo per danneggiare anche gli industriali più dinamici e avanzati dal punto di vista imprenditoriale.

BIBLIOGRAFIA

Testi:

Antoniazzi S., *La disciplina degli agri marmiferi tra diritto e storia*, Torino, 2007;

Francario F., *Il regime giuridico di cave e torbiere*, Giuffrè, Milano, 1997;

Merusi F. e Giomi V., *La disciplina degli agri marmiferi tra diritto e storia*, Giappichelli Editore, 2007;

Vaccarella M., *La disciplina delle attività estrattive nell'amministrazione del territorio*, Giappichelli Editore, 2010.

Siti consultati:

<http://www.parcapuane.toscana.it/>

<http://www.legambientecarrara.it/>

<http://www.ecoblog.it/>

<http://www.comune.carrara.ms.gov.it/>

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRICOLI MARMIFERI
COMUNALI

ART. 1

- 1) Con la denominazione "Agricoltura Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1824.
- 2) Gli agricoltori marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 3) L'esercizio delle cave di marmo negli agricoltori marmiferi comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
- 4) Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del comune data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone, da destinarsi all'attività estrattiva e alle attività di supporto della medesima.
- 5) Si intende per cava il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione.

ART. 2

- 1) La ricerca di cave negli agricoltori marmiferi comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca rilasciato dalla Giunta Comunale, negli agricoltori marmiferi comunali non concessi o comunque non altrimenti posseduti da terzi.
Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda, con le modalità procedurali prescritte dalle leggi della Regione Toscana in materia di autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate con l'indicazione dell'ora di arrivo.

3) Il permesso di ricerca ha la durata di dodici (12) mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava. Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori.

4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento della condizioni necessarie per la escavazione di marmo in blocchi.

ART. 3

1) La domanda di concessione viene presentata al Sindaco entro il termine di validità del permesso di ricerca e deve essere corredata da una planimetria con indicazione dell'area richiesta per l'escavazione e i servizi, nonché da una relazione geologica e da un piano indicativo di coltivazione della cava, con cartografia in scala 1:1000.

2) La domanda di concessione, nel termine di otto giorni dal ricevimento, viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione nell'Albo Comunale, e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani. La pubblicazione della domanda deve contenere l'avviso che chiunque abbia interesse può proporre opposizione nel termine dell'affissione all'Albo Comunale.

3) Le opposizioni vengono istruite da una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della Camera di Commercio, dal dirigente del Settore Marmo con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione, da un rappresentante dalla A.S.L. (S.P.I.S.L.L.), e da due esperti in discipline minerarie nominati congiuntamente dalle organizzazioni datoriali. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, e riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni.

Contro le decisioni assunte dalla Giunta comunale sulle opposizioni è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

ART. 4

1) In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, l'Ufficio Cave del Comune invita il richiedente la concessione a produrre l'intera documentazione richiesta dalle leggi della Regione Toscana per le autorizzazioni all'escavazione e, con il concorso del richiedente,

provvede a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.

2) Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta necessari per l'apertura di cava nella zona di cui trattasi, con le modalità previste dalle leggi della Regione Toscana.

3) L'Ufficio Cave del Comune redige apposita planimetria corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da escavare, gli accessi e l'indicazione delle aree destinate allo stoccaggio del marmo in scaglie e terra movimentata. Qualora, successivamente alla deliberazione della concessione, il concessionario abbia necessità di spostare le aree di stoccaggio sopra indicate per esigenze di lavorazione, provvederà a darne comunicazione al Comune e, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, procederà agli spostamenti, fatta salva la successiva attività di verifica e controllo da parte del Comune nell'esercizio dei poteri previsti dalle leggi della Regione Toscana. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi delle leggi della Regione Toscana sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

ART. 5

1) La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di concessione. Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.

2) L'atto di concessione deve indicare:

- a) L'ubicazione, la superficie e i confini della cava;
- b) La durata della concessione;
- c) Gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;
- d) La disciplina dello sfruttamento degli scarti della lavorazione sulla base delle disposizioni di legge della Regione Toscana in materia.

3) Entro due mesi dalla delibera consiliare di concessione, il richiedente deve comunicare per scritto la sua accettazione; in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

4) Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.

ART. 6

La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) L'area concessa è indivisibile.
- b) La zona di naturale compluvio denominata "fossa" può essere usata dalle cave frontiste come area di stoccaggio delle scaglie di marmo e come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti.
- c) Il concessionario è unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia.
- d) Ove la concessione venga data a una società di persone, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune. In caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale
- e) La concessione è trasferibile per atto tra vivi, con l'autorizzazione preventiva della Giunta Comunale. E' anche trasferibile per successione "mortis causa".
- f) Il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore.
Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3). Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune; la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3), potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato.

ART. 7

1) Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma, e l'appalto della coltivazione.

2) E' consentito l'appalto di singole operazioni come ad esempio la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose, e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento.

3) In caso di morte del concessionario o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie e addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato da un collegio arbitrale di natura irrituale. Tale collegio sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunziante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Massa su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Carrara nel luogo fissato dal Presidente del Collegio; il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Per quanto qui non regolato si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile. L'obbligo del versamento dell'indennizzo sarà posto come condizione della nuova concessione come meglio precisato nell'art. 12.

ART. 8

1) Il diritto del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare. L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.

2) In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti.

Con l'aggiudicazione della gara e il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.

3) Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve darne comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

ART. 9

1) La concessione ha durata di ventinove anni. Sei mesi prima della scadenza il concessionario può chiedere il rinnovo mediante domanda da presentare al Sindaco. La concessione viene rinnovata automaticamente

salvo che sussistano gravi motivi per il diniego, consistenti nella violazione di norme del regolamento o della concessione, sulla cui rilevanza decide la Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 3.

2) E' data facoltà al concessionario di richiedere anticipatamente il rinnovo della concessione prima della scadenza. Il rinnovo sarà operato dall'accoglimento della domanda ed avrà durata di 29 anni.

ART. 10

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un canone, determinato in relazione al valore di mercato della produzione della superficie in concessione, secondo la previsione dell'art. 32, comma 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Ove la concessione riguardi soltanto parte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, costituente, nel suo complesso, un'unica unità produttiva, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

ART. 10 bis

1. La determinazione e le rideterminazioni biennali dei canoni sono attuate con i criteri e le modalità che seguono:
 - a) per ciascuna cava è stabilita, in base alla proposta e ai dati eventualmente indicati dal concessionario ai sensi del comma 2 del successivo art. 10 *ter*, nonché ai dati comunque in possesso del comune e, occorrendo, acquisiti con indagine diretta, la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale.
 - b) si determina quindi il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti.
 - c) al valore della produzione così stabilito, riportato all'area oggetto della concessione ai sensi del comma 2 del precedente art. 10, si applica, per ottenere il canone, l'aliquota fissata ogni biennio dal Consiglio comunale non oltre l'8%.

ART. 10 *ter*

1. La prima determinazione del canone deve essere attuata entro il mese di

aprile successivo alla concessione, con riferimento all'anno o alla frazione di anno precedente. Nello stesso termine del 30 aprile, di biennio in biennio, il canone deve essere confermato o rideterminato secondo le previsioni dei precedenti articoli 10 e 10 *bis*.

2. All'uopo, entro il mese di febbraio sia per la 1° determinazione sia per le rideterminazioni del canone, il concessionario può formulare al Comune proposta di determinazione del valore unitario medio della produzione, motivata in base a dati ed elementi documentati. In mancanza, e se non ritiene congruo il valore proposto, il Comune notifica al concessionario il canone che ritiene dovuto con lettera raccomandata spedita entro il mese di aprile.
3. Se il concessionario non intende accettare il canone così determinato, deve, entro trenta giorni dalla notificazione, domandare che si proceda a giudizio di stima nominando, nella stessa istanza, un proprio perito. In mancanza, l'entità del canone notificato dal Comune diviene definitiva. Nel caso di presentazione dell'istanza, sono comunque immediatamente dovuti i sette decimi del canone oggetto di notificazione ovvero la maggior somma corrispondente al canone proposto dal concessionario.
4. Nei trenta giorni successivi, il Comune, ai sensi dell'art. 810, Il comma, cod. proc. civ., presenta al Presidente del Tribunale di Massa domanda di nomina del collegio arbitrale designando, a sua volta, il proprio perito ed allegandovi l'istanza di cui al precedente comma 3. Si applicano, per quanto di ragione, gli art. 811, 812, 813, 814 e 815 cod. proc. civ.
5. La perizia è fatta con metodo sommario, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 10 *bis* in funzione del valore unitario medio della produzione ed i periti esprimono un solo giudizio, a maggioranza di voti, con un'unica relazione che, entro due mesi dall'accettazione della nomina, salva l'applicazione dell'art. 829, I comma, cod. proc. civ., deve essere depositata presso la casa comunale. La perizia non è impugnabile se non per mancanza di calcolo o per grave ed evidente errore di apprezzamento. L'eventuale impugnazione non dispensa dal pagamento immediato del canone con essa determinato, con gli interessi legali sull'eventuale differenza rispetto a quanto già corrisposto a termini del precedente comma 3 e dell'art.10 *quinquies* comma 2. Ove il canone venga determinato in somma eguale o superiore a quella risultante dalla notificazione di cui al comma 2 del presente articolo, le spese della perizia, ivi compreso l'onorario dei periti, salva l'applicazione dell'art. 814, I comma. Cod. proc. civ., sono poste a carico del concessionario.
6. Sull'accordo del comune e del concessionario, la stima può essere affidata

ad un unico perito, anziché al collegio arbitrale. In tal caso, entrambe le parti devono richiederne contestualmente la nomina al Presidente del Tribunale di Massa.

ART. 10 *quater*

1. Qualora, nel corso dell'anno, si verificano eventi pregiudizievoli di carattere eccezionale, di essi si tiene conto nella nuova determinazione del canone in quanto e per quanto essi abbiano influito sul valore unitario della produzione.

ART. 10 *quinquies*

1. Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'asportazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, al passaggio attraverso la pesa. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento, la ditta che esercita l'attività estrattiva o altro soggetto di gradimento del Comune.
2. In pendenza delle operazioni di rideterminazione del canone, e fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del nuovo canone eseguita ai sensi del precedente art. 10 *ter*, comma 2, il pagamento al passaggio della pesa verrà commisurato al canone relativo all'anno precedente, salvo adeguamento a quello successivamente rideterminato in via definitiva e salvo conguaglio al termine dell'anno.

ART. 10 *sexies*

1. Nel caso in cui venga stipulato tra il Comune ed associazioni di categoria degli operatori economici del settore un accordo per la determinazione di una tariffa unitaria che ingloba il canone di concessione ed il contributo di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78, i concessionari che vi aderiscono corrispondono, in luogo del canone di concessione, le somme corrispondenti alla tariffa unitaria con le modalità previste nell'accordo medesimo e salvo eventuale rivalsa nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'escavazione secondo le intese convenzionali che abbiano stipulato con questi ultimi.
2. Qualora l'accordo contempli che il pagamento della tariffa debba essere eseguito dal titolare dell'autorizzazione all'escavazione e nel caso che il concessionario vi abbia comunque aderito, il pagamento della tariffa da parte del titolare dell'autorizzazione medesima libera dall'obbligo di pagamento del canone, salvo sempre il regolamento convenzionale dei

rapporti del concessionario con il soggetto obbligato al pagamento della tariffa.

3. In entrambe le ipotesi disciplinate dai precedenti comma 1) e 2) è necessario che all'accordo abbiano aderito sia il concessionario sia, se diverso, il titolare della autorizzazione all'escavazione.
4. Nei casi indicati nei precedenti comma, non si applicano. le previsioni dei precedenti articoli 10, 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater* .

ART. 11

1. La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziari, e produce effetto dalla data della notificazione.

Il rinunciante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.

Il Sindaco prescrive al rinunciante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

2. Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;
- b) per la cessione, non autorizzata, della concessione;
- c) per inattività della cava, ai sensi dell'art. 6, lettera f), del presente regolamento;
- d) per aver affittato la cava o parte di essa;
- e) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
- f) in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi in materia della Regione Toscana.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte della Giunta comunale, da attuare entro tre mesi dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione, al concessionario, di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, sentita la Commissione di cui all'art. 3, la Giunta comunale formula la propria proposta al Consiglio comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore

a sessanta giorni decorrenti da tale notificazione.

4. La Giunta comunale, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, limitatamente ai casi indicati con le lettere e) ed f) del comma 2 l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro 40.000 ed euro 400.000. Anche indipendentemente dalla proposta di Giunta, il Consiglio comunale può avvalersi della facoltà di irrogare tale penale in luogo di pronunciare la decadenza. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio.

ART. 12

1).La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa, mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo lettera raccomandata, i seguenti documenti:

- a) piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare;
- b) dimostrazione dell'idoneità tecnica della Ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
- c) offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi al concessionario precedente in 5 annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua.

2) le modalità della gara saranno fissate in apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

3) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di condizioni di offerta, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.

4) Per quanto non disposto ai punti precedenti i rapporti fra concessionario rinunciante, decaduto o scaduto, e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dalle disposizioni contenute nella Legge Mineraria del 1927.

ART. 13

1) Le concessioni livellarie di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle

soppresse Vicinanze di Carrara, ai sensi delle precedenti norme sugli agri marmiferi, sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, come stabilito dalle leggi della Regione Toscana in materia.

2) Il Comune potrà promuovere la costituzione di consorzi ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n. 78 e successive modificazioni.

ART. 14

1) Tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi comunali, a qualsiasi titolo, devono aver provveduto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 4 maggio 1999, a denunciare al Comune la porzione di agro occupata, avendo specificato il titolo del possesso o della detenzione e se la cava sia o meno in esercizio.

2) I denunzianti che siano titolari di concessioni rilasciate a norma delle precedenti legislazioni, sono tenuti a chiedere contestualmente il rinnovo della concessione alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3) i denunzianti occupanti senza titolo, o possessori in forza di procedimenti concessori non portati a termine, devono presentare domanda di concessione alla quale avranno preferenza. Il procedimento concessorio potrà apportare modifiche alla consistenza dell'area da concedere, al fine di realizzare che ogni cava abbia superficie, pertinenze e servizi sufficienti al suo esercizio e conformi alla normativa ambientale.

4) Coloro che non hanno presentato la denuncia di cui al primo comma nel prescritto termine di sei mesi, saranno decaduti da ogni diritto sulla concessione o alla concessione.

5) I procedimenti relativi alle domande di rinnovo e/o rilascio, presentate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 29 dicembre 1994 saranno portati a termine entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

6) Le deliberazioni sulle domande di cui ai commi secondo e terzo saranno prese dal Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

ART. 15

1. Se titolare di una concessione è una società prevista dal libro V, titoli V e VI del codice civile ovvero se più soggetti sono contitolari di una concessione anche per quote diverse, o, ancora, se una cava è oggetto di più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, la coltivazione della cava può comunque essere attuata da un socio ovvero da un contitolare della concessione ovvero da un co-concessionario esperto del settore, osservate le condizioni che seguono. Può essere delegato alla coltivazione anche il socio esperto di società titolare di quote o azioni della società concessionaria, purché, tenendo conto della demoltiplicazione inerente a tale partecipazione, siano rispettati i requisiti previsti nel successivo comma 3, lettera a). La coltivazione della cava può essere attuata, altresì, da una società di capitali, il cui capitale sia per l'intero di proprietà dei concessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché tutti ne siano soci, salvo gli eventuali titolari di quote minimali, come definite nel successivo comma 3, lettera c).

2. In presenza di più concessioni relative ad un'unica cava, i concessionari si considerano in comunione tra loro, relativamente alle situazioni soggettive inerenti a tutte le concessioni.

3. I rapporti tra società e socio, tra comunione e comunista e tra soggetto concessionario e società coltivatrice delegati alla coltivazione della cava sono disciplinati da contratto o regolamento appositi, da trasmettere in copia autentica al Comune, che assicurino il rispetto delle seguenti previsioni:

a) Non può essere delegato alla coltivazione della cava un socio o un contitolare della concessione che non fruisca di una partecipazione, nella società o nella comunione, pari almeno al venticinque per cento, determinato, peraltro, senza tenere conto della presenza eventuale di soci minimali come definiti nella successiva lettera c).

b) La produzione delle cava è acquisita alla società o alla comunione concessionarie ovvero, alternativamente, direttamente ai soci o ai comunisti su delega della società o della comunione, per un prezzo pari almeno al suo costo di produzione e che non ecceda il costo medesimo per oltre il venticinque per cento. La società o la comunione ovvero, in luogo di esse, i soci e i comunisti sono obbligati all'acquisto, a tale prezzo e per le quote di loro spettanza, anche ai sensi della successiva lettera c).

c) In caso di quote minimali di partecipazione alla comunione dei concessionari, ossia di quote non eccedenti il cinque per cento calcolato con riferimento alla superficie dell'agro o degli agri marmiferi costituenti la cava, la relativa partecipazione potrà essere disciplinata diversamente dal regolamento della comunione, anche prevedendo una corresponsione in denaro.

d) Le quote di attribuzione, ai singoli soci e ai singoli co-concessionari, della produzione acquisita alla società o alla comunione non devono differire per oltre il venticinque per cento dalle quote di partecipazione nella società o nella comunione.

4. Nei casi di delega della coltivazione della cava a socio, co-concessionario esperto o società di capitali partecipata, la responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti alla concessione previsti dall'art. 6 nonché degli obblighi inerenti alla determinazione ed al pagamento del canone di cui agli art. 10 e seguenti del presente regolamento, è loro estesa, in solido con il concessionario o i concessionari, i quali rimangono obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

5. La coltivazione delle zone contigue o vicine comprese in cave diverse, oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurarne un più razionale sfruttamento ovvero ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, ai sensi dell'art. 17 legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78.

6. Qualora la concessione nella titolarità della società ovvero nella contitolarità di più soggetti abbia ad oggetto uno o più cave delle quali, con motivazioni tecniche e nel rispetto della sicurezza, si intenda, sempre che sia possibile ed opportuno, procedere a coltivazione separata, la società o la comunione possono delegare soggetti diversi che potranno essere distintamente autorizzati alla coltivazione, sempre nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di società o di comunione.

ART. 15 bis

1. Qualora la coltivazione degli agri in concessione prosegua, oltre il termine previsto nel successivo art. 16, in violazione delle regole fissate negli art. 7 e 15 del presente regolamento, il concessionario o i concessionari incorrono, di diritto, nella decadenza dalla concessione, che il Comune dichiara osservate le forme previste dall'art. 11 del presente regolamento.

2 I concessionari incorrono, del pari, in decadenza di diritto qualora

vengano meno e non siano ripristinate, entro centoottanta giorni, le condizioni sotto le quali è consentita, dall'art. 15, la coltivazione delle cave ad opera di socio, comunista o società partecipata.

ART. 16

1. Nel caso in cui i concessionari non provvedano direttamente alla coltivazione della cava ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento, la regolarizzazione della coltivazione nelle forme consentite dall'art. 15 deve essere compiuta entro il 31 dicembre 2005. In ogni caso, tali modalità di coltivazione devono essere osservate a far data dal 1 gennaio 2006.

2. E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di comunicare al Comune tempestivamente e comunque entro novanta giorni, ogni variazione dello stato di fatto rilevante ai fini dell'applicazione degli art. 7 e 15 del presente regolamento.